

Claudio Sottoriva

---

**L'EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI  
DEL COMITATO PER IL  
CONTROLLO INTERNO E LA  
REVISIONE CONTABILE  
SECONDO LE PREVISIONI DELLA  
DIRETTIVA 2014/56/UE DEL 16  
APRILE 2014**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CLAUDIO SOTTORIVA

Professore aggregato di *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda*  
presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano

L'EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMITATO PER  
IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE  
SECONDO LE PREVISIONI  
DELLA DIRETTIVA 2014/56/UE  
DEL 16 APRILE 2014

*On 3 April 2014, the European Parliament adopted the revised Directive as well as the Regulation, published in the Official Journal of the EU on 27 May 2014 and now known as Directive 2014/56/UE and Regulation 537/2014. In its new formulation, article 39 6) c. of Directive 2014/56/UE amends the scope of the audit committee related to the financial reporting process. It is important to be aware of that the amendments made in the Directive 2014/56/UE and Regulation 537/2014 are focused on the consequences for audit committees of new legislation for external auditors. These changes do not have any specific effect on the risk management and internal audit functions.*

*The Directive 2006/43 (Statutory Audit Directive) repealed explicitly the Directive 84/253/EEC but is still known as the 8th Company Law Directive. It was adopted in May 2006 after 2 years of deliberation. The 8th Company Law Directive requires certain types of organizations to be equipped with an audit committee or a body with similar functions. The description of the audit committee and its tasks is broad in scope and details are left to member states and the relevant national authorities in charge of implementing Directive 2006/43.*

*The rationale behind the audit committee concept is to ensure there is a filter between external auditors and operational managers, thus*

*strengthening ethical issues and avoiding pressures and influences from both sides.*

*This mandatory audit committee has a wider scope than just financial re-*porting* risks. It extends over the monitoring of the company's risk manage-*ment*, internal controls and internal audit.*

*The paper analyzes the main changes as regards, in particular, the audit committee as required by art. 41 of the Directive, and compared with the audit committee required by the Corporate Governance Code for Italian listed companies ("Codice di Autodisciplina" - Luglio 2014).*

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile *ex* art. 19 del D.Lgs. 39/2010 e le previsioni di cui all'art. 14 della Direttiva 2006/43/CE. — 3. Le modifiche apportate dalla Direttiva 2014/56/UE alla disciplina relativa al comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenuta nella Direttiva 2006/43/CE. — 4. I contenuti della Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005. — 5. L'esperienza nazionale in materia di istituzione di comitati nelle società quotate in mercati regolamentati. — 6. Prime considerazioni relativamente alle modifiche normative relative alla costituzione e alle attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile recate dalla Direttiva 2014/56/UE. — 7. Il contenuto della relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. — 8. Conclusioni. — Studi citati.

## 1. *Premessa.*

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 <sup>(1)</sup> ha previsto l'istituzione negli enti di interesse pubblico <sup>(2)</sup> di un 'comitato per il controllo interno e la revisione contabile' che deve vigilare su:

---

<sup>(1)</sup> Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 sono da considerarsi enti di interesse pubblico:

*a)* le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il comma 2 dell'art. 19 del Decreto prevede poi che il

- 
- b) le banche;
  - c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), del codice delle assicurazioni private;
  - d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc*), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc-ter*), del codice delle assicurazioni private;
  - e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
  - f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
  - g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
  - h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  - i) le società di intermediazione mobiliare;
  - l) le società di gestione del risparmio;
  - m) le società di investimento a capitale variabile;
  - n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
  - o) gli istituti di moneta elettronica;
  - p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

La Direttiva 2014/56/UE individua come segue gli enti di interesse pubblico:

- a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;
- b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, diversi da quelli di cui all'articolo 2 di tale direttiva;
- c) le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE; oppure
- d) gli enti designati dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

Analoga definizione è contenuta all'art. 2 della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE).

comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifichi con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera *f-bis*), del Codice Civile, ovvero un comitato costituito al suo interno<sup>(3)</sup>. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

Il revisore legale o la società di revisione legale deve presentare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (comma 3 dell'art. 19 del Decreto).

La Direttiva 2006/43/CE è stata recentemente oggetto di sostanziali modifiche, come illustrato successivamente, con l'approvazione della Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014<sup>(4)</sup>. Tale nuova Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri nelle singole legislazioni nazionali entro il 17 giugno 2016<sup>(5)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 che prevede che, salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del Codice Civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

<sup>(4)</sup> Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L 158 del 27 maggio 2014, sono stati pubblicati la Direttiva 2014/56/UE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e il collegato regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

<sup>(5)</sup> In data 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di disegno di legge contenente la delega al Governo per il recepimento

2. *Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 e le previsioni di cui all'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE.*

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 ha dato attuazione all'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE <sup>(6)</sup>.

In tale Direttiva veniva sottolineato come i comitati per il controllo interno e per la revisione contabile (denominati “*audit committees*”) ed un sistema efficace di controllo interno contribuiscono a minimizzare i rischi finanziari, operativi e di inosservanza delle disposizioni ed accrescono la qualità dell’informativa finanziaria; per la loro istituzione e funzionamento veniva richiamato il contenuto della Raccomandazione della Commissione dell’Unione Europea del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi <sup>(7)</sup> o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

La Direttiva europea consentiva agli Stati membri che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, o ad un organismo che svolge funzioni equivalenti, fossero attribuite all’organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme; in particolare l’art. 41 della Direttiva prevedeva che:

---

nell’ordinamento italiano delle Direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dalla data di presentazione del precedente disegno di legge. Il testo, attualmente all’esame dei due rami del Parlamento, contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 42 Direttive che intervengono su numerose materie. Tra le Direttive oggetto di recepimento è indicata la Direttiva 2014/56/UE che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (il cui termine di recepimento, come accennato, scade il 17 giugno 2016).

<sup>(6)</sup> In merito all’istituzione del comitato, sia consentito il rinvio al contributo *Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall’art. 19 del d.lgs. 39/2010*, in *Riv. dott. comm.*, 2011, 1.

<sup>(7)</sup> Secondo tale Raccomandazione, per «amministratore con incarichi esecutivi» si intende un membro dell’organo d’amministrazione di una società a struttura monistica impegnato nella gestione corrente della società; per «amministratore senza incarichi esecutivi» si intende, invece, un membro dell’organo d’amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi.

“1. Ciascun ente di interesse pubblico è dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE <sup>(8)</sup> le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

2. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

- a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;
- b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.

3. In un ente di interesse pubblico la proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

4. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sulle questioni

---

<sup>(8)</sup> Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari (GU L 345 del 31 dicembre 2003).

*fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.*

*5. Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione”.*

Sulla base di quanto sopra richiamato e dei contenuti del D.Lgs. 39/2010, avuto riguardo alle funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è possibile effettuare il seguente confronto:

La Direttiva prevede che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato <i>tra l'altro</i> di:	Il D.Lgs. 39/2010 prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigili su:
- monitorare il processo di informativa finanziaria;	- il processo di informativa finanziaria;
- controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;	- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;	- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.	- l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Si rileva che l'attuale dettato della normativa nazionale relativo all'istituzione del comitato riproduce integralmente le attribuzioni allo stesso spettanti previste a livello comunitario; tuttavia la Direttiva, prima di individuare gli elementi caratteristici di tale organo (monitorare, controllare, verificare), consente di fatto un ampliamento delle attribuzioni prevedendo “*tra l'altro*” lo svolgimento di altre funzioni. Il dettato del D.Lgs. 39/2010 pare invece restringere alle sole funzioni specificamente

individuare le attività che il comitato deve svolgere; tuttavia, si ritiene possibile — allo stato — integrare le previsioni di legge con ulteriori attribuzioni ritenute coerenti con le altre funzioni spettanti al comitato anche tenuto conto delle modifiche apportate alla Direttiva 2006/43/CE dalla Direttiva 2014/56/UE, come di seguito analizzato.

In merito alla facoltà prevista dalla Direttiva 2006/43/CE di non prevedere obbligatoriamente l'istituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile relativamente a talune tipologie di imprese, si segnala che il legislatore nazionale (in sede di recepimento della richiamata Direttiva) non ha fatto ricorso a tale possibilità; tale facoltà — limitatamente a talune tipologie di enti di interesse pubblico — è stata confermata dalla Direttiva 2014/56/UE <sup>(9)</sup>.

3. *Le modifiche apportate dalla Direttiva 2014/56/UE alla disciplina relativa al comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenuta nella Direttiva 2006/43/CE.*

La Direttiva 2014/56/UE, con riferimento al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ha integralmente sostituito il Capo X della Direttiva 2006/43/CE (in precedenza intitolato “*Disposizioni speciali riguardanti le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico*”); il nuovo Capo X è ora intitolato “*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*” e la disciplina relativa al comitato, precedentemente contenuta nell'articolo 41, risulta ora contenuta nell'art. 39 come di seguito indicato.

---

<sup>(9)</sup> Si veda il paragrafo 3 dell'art. 39 della Direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE.

CAPO X	CAPO X
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE REVISIONI LEGALI DEI CONTI DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO</p>	<p style="text-align: center;">COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE</p>
<p><i>Articolo 41</i></p> <p><b>Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile</b></p> <p>1. Ciascun ente di interesse pubblico è dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile. Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.</p> <p>2. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;</li> <li>b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;</li> </ul>	<p><i>Articolo 39</i></p> <p><b>Comitato per il controllo interno e la revisione contabile</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è un comitato autonomo o un comitato dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione. Esso si compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o di membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o di membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente.</p> <p>Almeno un membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è competente in materia di contabilità e/o revisione contabile.</p> <p>I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.</p> <p>La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è indipendente dall'ente sottoposto a revisione. Il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è nominato dai membri del comitato stesso o dall'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione ed è indipendente dal medesimo ente. Gli Stati membri possono richiedere che il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia eletto su base annua dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che, nel caso degli</p>

<p>c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</p> <p>d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.</p> <p>3. In un ente di interesse pubblico la proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.</p> <p>4. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.</p> <p>5. Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.</p> <p>6. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile:</p> <p>a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, se l'ente soddisfa, a livello di gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo;</p> <p>b) gli enti di interesse pubblico che co-</p>	<p>enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile possano essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra il ruolo di presidente quando tale organo svolge le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Se il comitato per il controllo interno e la revisione contabile fa parte dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che l'organo di amministrazione o l'organo di controllo, secondo il caso, svolga le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai fini degli obblighi definiti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 537/2014.</p> <p>3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che i seguenti enti di interesse pubblico non siano tenuti ad avere un comitato per il controllo interno e la revisione contabile:</p> <p>a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE, se tale ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 537/2014;</p> <p>b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>
--	--

stituiscono organismi di investimento collettivo quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE. Gli Stati membri possono altresì esentare gli enti di interesse pubblico il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi d'investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;

c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere valori mobiliari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione. In tali casi lo Stato membro esige che l'ente in questione illustri al pubblico i motivi per cui ritiene non opportuno disporre di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ovvero di un organo di amministrazione o di controllo incaricato di svolgere le funzioni di comitato per il controllo interno e per la revisione contabile;

d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100.000.000 EUR, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a condizione che il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100.000.000 EUR e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

Gli enti di interesse pubblico di cui alla lettera c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere o consentire che un ente di interesse pubblico non abbia un comitato per il controllo interno e la revisione contabile purché abbia uno o più organi che svolgono funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, istituiti e operanti ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è iscritto nel registro l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.

5. Se tutti i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile

	<p>sono membri dell'organo amministrativo o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, gli Stati membri possono prevedere che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia esonerato dai requisiti di indipendenza fissati al paragrafo 1, quarto comma.</p> <p>6. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e spiegare in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;</li><li>b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;</li><li>c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violare la sua indipendenza;</li><li>d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in particolare la sua esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;</li><li>e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis e 24 ter, della presente direttiva e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza</li></ul>
--	---

	<p>della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;</p> <p>f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 537/2014, tranne nel caso in cui si applichi l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 537/2014.</p>
--	--

Per una più agevole lettura delle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/56/UE alla disciplina relativa al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui alla Direttiva 2006/43/CE si riporta la seguente tabella di raffronto:

	Direttiva 2006/43/CE	Direttiva 2006/43/CE modificata dalla Direttiva 2014/56/UE
<i>Funzioni del comitato</i>	<p>Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:</p> <p>a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;</p> <p>b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;</p> <p>c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</p> <p>d) di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente</p>	<p>Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato tra l'altro:</p> <p>a) di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e spiegare in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;</p> <p>b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;</p>

	<p>sottoposto alla revisione contabile.</p> <p>In un ente di interesse pubblico la proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.</p>	<p>c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violare la sua indipendenza;</p> <p>d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in particolare la sua esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;</p> <p>e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis e 24 ter, della direttiva 2014/56/UE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;</p> <p>f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 537/</p>
--	---	--

		2014, tranne nel caso in cui si applichi l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 537/2014.
<i>Composizione del comitato</i>	<p>Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è un comitato autonomo o un comitato dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.</p> <p>Esso si compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o di membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o di membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente.</p>	
<i>Nomina del presidente del comitato</i>		Il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è nominato dai membri del comitato stesso o dall'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione ed è indipendente dal medesimo ente. Gli Stati membri possono richiedere che il presidente del comitato per il controllo interno e

		la revisione contabile sia eletto su base annua dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione.
<i>Requisiti di professionalità e di indipendenza dei componenti il comitato</i>	Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.	<p>Almeno un membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è competente in materia di contabilità e/o revisione contabile.</p> <p>I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.</p> <p>La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è indipendente dall'ente sottoposto a revisione.</p> <p>Se tutti i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sono membri dell'organo amministrativo o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, gli Stati membri possono prevedere che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia esonerato dai requisiti di indipendenza.</p>
<i>Attribuzione delle funzioni del comitato ad altro organo</i>	Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti	Gli Stati membri possono esigere o consentire che un ente di interesse pubblico non abbia un comitato per il controllo interno e la revisione contabile purché abbia uno o più organi che svolgono funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, istituiti e operanti ai sensi delle di-

	<p>nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.</p> <p>Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.</p>	<p>sposizioni vigenti nello Stato membro in cui è iscritto nel registro l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.</p> <p>Gli Stati membri possono decidere che, nel caso degli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile possano essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra il ruolo di presidente quando tale organo svolge le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Se il comitato per il controllo interno e la revisione contabile fa parte dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che l'organo di amministrazione o l'organo di controllo, secondo il caso, svolga le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai fini degli</p>
--	---	--

		obblighi definiti nella Direttiva 2014/54/UE e nel regolamento (UE) n. 537/2014.
<i>Esenzione dall'istituzione del comitato</i>	<p>Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile:</p> <p>a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, se l'ente soddisfa, a livello di gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo;</p> <p>b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE. Gli Stati membri possono altresì esentare gli enti di interesse pubblico il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi d'investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;</p>	<p>Gli Stati membri possono decidere che i seguenti enti di interesse pubblico non siano tenuti ad avere un comitato per il controllo interno e la revisione contabile:</p> <p>a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE, se tale ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 537/2014;</p> <p>b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento</p>

	<p>c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere valori mobiliari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione. In tali casi lo Stato membro esige che l'ente in questione illustri al pubblico i motivi per cui ritiene non opportuno disporre di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ovvero di un organo di amministrazione o di controllo incaricato di svolgere le funzioni di comitato per il controllo interno e per la revisione contabile;</p> <p>d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100.000.000 EUR, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.</p>	<p>(CE) n. 809/2004 della Commissione;</p> <p>d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a condizione che il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100.000.000 EUR e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.</p>
--	---	---

Relativamente agli stringenti requisiti di indipendenza che devono essere posseduti dal revisore legale o dal responsabile che

effettua la revisione per conto di un'impresa di revisione contabile, la Direttiva 2014/56/UE dispone che <sup>(10)</sup> il revisore legale o il responsabile che effettua la revisione per conto di un'impresa di revisione contabile non è “autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno o, nel caso della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisore legale o di responsabile della revisione in relazione all'incarico di revisione dei conti:

a) ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione;

b) a diventare, se del caso, membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile;

c) a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione”.

Ulteriormente è previsto che “i dipendenti e i soci, salvo i responsabili della revisione, di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa di revisione contabile, nel caso in cui tali dipendenti, soci o altre persone fisiche siano stati personalmente abilitati a esercitare la professione di revisione legale, non accettano le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale”.

Si procederà nel prosieguo del presente contributo ad effettuare una prima analisi delle singole attività che il comitato è chiamato a svolgere tenuto conto delle modificazioni apportate dalla Direttiva 2014/56/UE alla disciplina previgente e a pro-

---

<sup>(10)</sup> Nuovo articolo 22 bis introdotto dalla Direttiva 2014/56/UE; per un'analisi della collocazione del comitato per il controllo e la revisione contabile nel contesto europeo si veda MAYSON D., FRENCH S., RYAN C., *Company Law*, Oxford University Press, 31st edition, p. 528.

porre una possibile collocazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile all'interno degli organi di amministrazione e di controllo previsti attualmente nel nostro Paese nonché all'interno del complessivo sistema dei controlli societari avuto riguardo alla realtà nazionale <sup>(11)</sup>.

4. *I contenuti della Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005.*

Nella richiamata Raccomandazione del 15 febbraio 2005, la Commissione europea evidenziava come il Parlamento europeo avesse richiesto alla stessa di proporre regole volte a eliminare e prevenire i conflitti di interesse e come fosse stata sottolineata la necessità che nelle società quotate vi fosse un collegio di revisori che vigilasse sull'indipendenza, sull'obiettività e sull'efficienza del revisore incaricato dello svolgimento della revisione legale dei conti <sup>(12)</sup>.

Infatti, il ruolo di vigilanza degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza è comunemente considerato come fondamentale in tre aree (la nomina degli amministratori, la retribuzione degli stessi e la revisione dei conti) in cui la possibilità che sorgano conflitti di interessi è particolarmente elevata, soprattutto quando tali aree

---

<sup>(11)</sup> La problematica affrontata è particolarmente rilevante e la sua analisi deve collocarsi, come accennato, nel più ampio contesto del sistema dei controlli societari; tale sistema "sviluppatosi in modo disorganico tra riforma del diritto comune, interventi nei settori vigilati, leggi speciali si configura oggi come campo problematico tra i più travagliati nel nostro diritto societario"; cfr. MONTALENTI, *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. Comm.*, 2009, I, p. 646.

<sup>(12)</sup> Nel nostro Paese, l'attività di revisione legale dei conti è stata riformata con il Decreto Legislativo 39/2010 che ha modificato, tra l'altro, la previgente normativa contenuta nel Codice Civile (artt. 2409 e ss.) e, per quanto riguarda le *listed companies*, alcune norme in tema di revisione contabile contenute del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998); tale attività, alla luce dell'art. 14 del Decreto, può essere così individuata:

— verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

— espressione con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

non rientrano sotto la responsabilità diretta degli azionisti. La Raccomandazione sollecita quindi di promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza in tali settori e incoraggia la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, dei seguenti comitati <sup>(13)</sup>:

- per le nomine;
- per le retribuzioni;
- per la revisione dei conti.

La Raccomandazione evidenzia altresì che, in linea di principio, salvo i poteri dell'assemblea, solo il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso ha il potere giuridicamente riconosciuto di adottare decisioni e, in quanto organo collegiale, è responsabile collettivamente per l'adempimento dei propri doveri. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha il potere di stabilire il numero e la struttura dei comitati che esso reputa utili per facilitare il proprio lavoro, ma tali comitati non devono sostituirsi al consiglio d'amministrazione o al consiglio di sorveglianza. Di regola, quindi, i comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti dovrebbero predisporre raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o dal consiglio di sorveglianza. Non dovrebbe tuttavia essere impedito al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di delegare parte dei propri poteri decisionali a comitati quando ritenuto utile e quando ciò sia consentito dalla legge, anche se il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza rimangono interamente

---

<sup>(13)</sup> L'istituzione dei comitati ("committees") all'interno dei consigli di amministrazione è una opportunità che solo abbastanza recentemente è stata implementata nelle società del nostro Paese e ciò soprattutto "dalla prevalenza storica di imprese e di gruppi aziendali a controllo stabile e concentrato, in cui gli investitori istituzionali e il mercato costituiscono una parte assai limitata dell'azionariato"; v. CATTANEO, *L'attività dei "committees"*, in AA.VV., *Il governo delle banche in Italia*, Quarto rapporto sul sistema finanziario italiano, Edibank, Milano, 1999, p. 311; l'evoluzione dei mercati finanziari e le modifiche apportate ai modelli di amministrazione e controllo ex D.Lgs. 6/2003 delle società nonché lo sviluppo di codici di autoregolamentazione hanno determinato un maggior ricorso alla istituzione dei comitati, come di seguito meglio illustrato.

responsabili di tutte le decisioni adottate nel proprio ambito di competenza.

Tra le responsabilità del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza la Raccomandazione individua la responsabilità di *i*) garantire che l'informativa finanziaria e le altre informazioni pertinenti forniscano un'immagine precisa e completa della situazione della società e *ii*) di verificare le procedure stabilite per la valutazione e la gestione dei rischi.

La Raccomandazione prevede o l'istituzione <sup>(14)</sup> di un comitato per la revisione contabile, creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, che supporti l'organo amministrativo in materia di controllo contabile, o che tale attività sia svolta da altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza <sup>(15)</sup>.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione raccomanda quindi di adottare le misure necessarie per introdurre a livello nazionale — attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni — una serie di disposizioni relative al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione o a quello di sorveglianza <sup>(16)</sup>.

Per quanto attiene, in generale, l'organizzazione dei comitati costituiti dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, viene sottolineato che devono essere articolati in maniera tale che un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi

---

<sup>(14)</sup> L'Unione Europea evidenzia che la maggior parte dei codici sul governo societario prevedono già la costituzione del comitato per il controllo contabile attribuendo allo stesso un ruolo fondamentale nell'assistere il consiglio d'amministrazione o il consiglio di sorveglianza nello svolgimento di tali incarichi e che in alcuni Stati membri, tali responsabilità sono attribuite — interamente o in parte — ad organi esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

<sup>(15)</sup> Sulle scelte adottate dal legislatore nazionale in merito si veda quanto illustrato successivamente.

<sup>(16)</sup> La Raccomandazione prevedeva che gli Stati membri fossero invitati ad adottare le misure necessarie per promuovere l'applicazione dei principi esposti nella stessa entro il 30 giugno 2006 e a comunicare alla Commissione le misure adottate, affinché la Commissione potesse seguire da vicino la situazione e, su tale base, valutare l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure.

o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti <sup>(17)</sup> possa svolgere un ruolo efficace nei settori chiave in cui la possibilità che si verifichino conflitti di interessi risulta essere particolarmente elevata.

Lo scopo principale dei comitati dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza del lavoro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, garantendo che le decisioni che esso adotta siano sufficientemente approfondite nonché quello di contribuire all'organizzazione del proprio lavoro, per assicurare che le decisioni siano scevre di conflitti di interessi rilevanti attraverso la predisposizione di raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso.

In linea di principio, i comitati non sono istituiti con lo scopo di esautorare il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza per le questioni ad essi demandate in quanto l'organo amministrativo continua ad essere interamente responsabile delle decisioni adottate nelle aree di competenza.

Si riporta di seguito quanto previsto dall'allegato I della Raccomandazione, relativamente alla istituzione del comitato per la revisione dei conti:

#### *Composizione*

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

#### *Ruolo*

Per quanto riguarda le politiche e procedure interne adottate dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza come minimo nei seguenti compiti:

---

<sup>(17)</sup> Come illustrato successivamente, per amministratore indipendente si intende, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, l'amministratore che non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

— verificare l'integrità delle informazioni finanziarie fornite dalla società, in particolare esaminando la rilevanza e coerenza dei metodi contabili utilizzati dalla società e dal suo gruppo, ivi compresi i criteri per il consolidamento dei conti delle società del gruppo,

— riesaminare almeno annualmente i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di garantire che i rischi principali, ivi compresi quelli connessi al rispetto della legislazione e dei regolamenti esistenti, siano correttamente individuati, gestiti e resi noti,

— assicurare l'efficacia della funzione di revisione interna dei conti, in particolare adottando raccomandazioni sulla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del capo del servizio di revisione interna dei conti e sul bilancio del servizio, nonché vigilando sulla corretta risposta dei dirigenti agli accertamenti e raccomandazioni del comitato. Quando la società non dispone di una funzione di revisione interna dei conti, si dovrebbe riesaminare annualmente la necessità di istituirne una.

Per quanto riguarda il revisore contabile esterno incaricato dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe come minimo:

— sottoporre al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza raccomandazioni in relazione alla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del revisore dei conti esterno da parte dell'organismo competente a norma del diritto societario nazionale,

— controllare l'indipendenza e obiettività del revisore dei conti esterno, in particolare esaminando il rispetto da parte della società di revisione contabile degli orientamenti esistenti relativi alla rotazione dei soci revisori e al livello del corrispettivo versato dalla società, nonché di altre disposizioni regolamentari,

— continuare a vigilare sulla natura e sulla portata dei servizi diversi dal controllo contabile prestati dal revisore, in particolare attraverso la pubblicizzazione, da parte del revisore esterno, dei corrispettivi versati dalla società e dal suo gruppo alla società e alla rete di revisione contabile, allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti di interessi rilevanti. Il comitato dovrebbe stabilire e applicare una politica ufficiale che specifichi, conformemente ai principi e agli orientamenti forniti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, i tipi di servizi diversi dal controllo contabile a) esclusi,

b) consentiti dopo un esame del comitato e c) consentiti senza la consultazione del comitato,

— verificare l'efficacia del processo di revisione contabile esterno e la corretta risposta dei dirigenti alle raccomandazioni che il revisore dei conti esterno invia loro,

— indagare sulle questioni che hanno portato alle dimissioni del revisore dei conti esterno e adottare raccomandazioni sulle eventuali azioni necessarie.

#### *Funzionamento*

La società dovrebbe predisporre per i nuovi membri del comitato per la revisione dei conti un programma di formazione per l'ingresso nel comitato, nonché ulteriori azioni di formazione successive su base regolare. A tutti i membri del comitato dovrebbero essere fornite, in particolare, informazioni dettagliate sulle specifiche caratteristiche contabili, finanziarie e operative della società.

I dirigenti dovrebbero informare il comitato per la revisione dei conti sui metodi utilizzati per contabilizzare transazioni importanti e insolite, quando sono possibili trattamenti contabili diversi. Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere prestata all'esistenza e alla giustificazione delle attività svolte dalla società nei centri offshore e/o attraverso strutture speciali (*special purpose vehicles*).

Il comitato per la revisione dei conti deciderà se e quando l'amministratore delegato o il presidente del comitato esecutivo, il direttore finanziario o i dirigenti responsabili delle finanze, della contabilità e della tesoreria, il revisore dei conti interno e il revisore dei conti esterno dovrebbero partecipare alle sue riunioni. Se lo desidera, il comitato dovrebbe inoltre poter incontrare tutte le persone competenti senza la presenza di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

I revisori dei conti interni ed esterni, oltre a intrattenere un rapporto di lavoro efficace con i dirigenti, dovrebbero poter avere libero accesso al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. A tal fine, il comitato per la revisione dei conti fungerà da principale punto di contatto per i revisori dei conti interni ed esterni.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti interno e dovrebbe ricevere le relazioni sulla revisione interna o una sintesi periodica.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti esterno e dovrebbe ricevere dal revisore dei conti esterno una relazione sui rapporti tra il revisore dei conti indipendente e la società e il gruppo cui essa appartiene. Il comitato dovrebbe ottenere informazioni tempestive su tutte le questioni emerse dalla revisione.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere libero di ottenere consulenza e assistenza esterne, nella misura che esso giudica necessaria per adempiere ai propri doveri, da esperti di questioni giuridiche, contabili e altro. A tal fine, esso dovrebbe ricevere dalla società adeguate risorse finanziarie.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe esaminare la procedura in base alla quale la società rispetta le disposizioni in vigore relative alla possibilità per i dipendenti di segnalare presunte irregolarità gravi che si verifichino nella società, presentando una denuncia o attraverso segnalazione anonime a un amministratore indipendente. Esso dovrebbe inoltre assicurarsi che esistano strumenti per lo svolgimento di indagini indipendenti e proporzionate su tali questioni e che sia previsto un seguito adeguato.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe presentare relazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza almeno ogni sei mesi, quando vengono approvate le informative finanziarie annuali e semestrali.

5. *L'esperienza nazionale in materia di istituzione di comitati nelle società quotate in mercati regolamentati.*

La Direttiva 2014/56/UE prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia:

- un comitato autonomo dell'ente sottoposto a revisione; o
- un comitato costituito in seno all'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione; o
- un comitato costituito in seno all'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

La Direttiva prevede altresì che esso si componga di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o di membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

sione e/o di membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente.

Per quanto riguarda l'esperienza nel nostro Paese in tema di comitati costituiti in seno all'organo amministrativo, il principale riferimento è rappresentato dalle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate<sup>(18)</sup> (per brevità di seguito indicato anche come "Codice di Autodisciplina"); il Codice prevede<sup>(19)</sup>, in particolare, che il consiglio di amministrazione<sup>(20)</sup> istituisca al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive<sup>(21)</sup> secondo i seguenti criteri:

---

<sup>(18)</sup> Il Codice è stato elaborato da un Comitato per la *corporate governance*, fortemente rappresentativo dell'imprenditoria italiana e dei partecipanti ai mercati, al fine di rielaborare i principi di buona *governance*; la prima edizione dello stesso è del 1999 ed è stata rivista nel 2002; alla luce delle linee evolutive della *best practice*, nel marzo del 2006 è stata pubblicata una nuova edizione dello stesso. Successivamente il Codice è stato oggetto di ulteriori modifiche. In data 15 luglio 2014 è stato reso pubblico l'aggiornamento del Codice di Autodisciplina che ha apportato alcune innovazioni al testo in essere che già aveva subito diverse modifiche nel 2011. In estrema sintesi, l'intervento di aggiornamento ha avuto per oggetto, *in primis*, alcune modifiche che rafforzano il principio *comply or explain* (in linea con i "suggerimenti" della Commissione Europea); inoltre, nel rispetto della Comunicazione Consob n. DCG/DSR/0051400 del 19 giugno 2014 sono state introdotte modifiche volte ad incoraggiare la massima trasparenza sulle buonuscite riconosciute agli amministratori esecutivi e ai direttori generali.

Borsa Italiana promuove l'adesione a tale Codice da parte delle società quotate nei mercati di strumenti finanziari da essa organizzati e gestiti, prevedendo nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati stessi specifici obblighi di *reporting* basati sul principio c.d. "*comply or explain*". Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre distinte sezioni: "principi", di carattere generale; "criteri applicativi", contenenti indicazioni di dettaglio sull'attuazione dei principi; "commenti", diretti a chiarire la portata di principi e criteri, anche con riferimento ad opportuni esempi. L'articolato è preceduto da un "principio introduttivo" che contiene alcuni chiarimenti preliminari in materia di redazione della relazione annuale sulla *corporate governance*.

<sup>(19)</sup> Cfr. punto 4.P.1 del Codice di Autodisciplina.

<sup>(20)</sup> Si rammenta che — in generale (e, quindi non solo per i soggetti "*listed*") — il Codice Civile, all'art. 2381, prevede che "Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione" e che

a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente;

b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;

d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;

e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;

f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del

---

“Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

(<sup>21</sup>) In particolare viene evidenziato come una modalità organizzativa che può incrementare l'efficienza e l'efficacia dei lavori del Consiglio di amministrazione è rappresentata dalla costituzione in seno allo stesso di specifici comitati aventi funzioni consultive e propositive; tali comitati non si sostituiscono al consiglio nell'adempimento dei propri doveri ma possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio — che si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri — al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro <sup>(22)</sup>.

In relazione alla difficoltà di assumere decisioni relativamente a materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse, il Codice raccomanda l'istituzione:

- di un comitato per le nomine (art. 5);
- di un comitato per la remunerazione (art. 6)
- di un comitato controllo e rischi (art. 7) <sup>(23)</sup>,

---

<sup>(22)</sup> Viene osservato puntualmente che, nonostante l'indubbia centralità che riveste l'organo amministrativo nella *corporate governance* di un emittente, il T.U.F. "non contiene, a ben vedere, disposizioni specifiche in materia di attribuzioni e funzioni dell'organo gestorio [...] per altro verso, la necessità della costituzione dei diversi comitati interni previsti dal Codice di Autodisciplina e, soprattutto, del comitato controllo e rischi (costituito da amministratori indipendenti), i quali comitati costituiscono parte integrante del governo societario degli emittenti italiani, determina una corrispondente articolazione del consiglio di amministrazione, in termini sia di composizione sia di funzionalità, che è significativamente diversa rispetto a quella di una società non quotata"; cfr. BIANCHI, *Il T.U.F. e il Consiglio di Amministrazione degli emittenti*, in *Riv. delle società*, 4/2014, pp. 831-833.

<sup>(23)</sup> Sulla base delle ultime rilevazioni disponibili (dicembre 2014) si è verificato che il comitato controllo e rischi è stato costituito dalla maggior parte delle società quotate italiane: 210 società, pari al 91% del totale. Tra le 20 società che non lo hanno costituito è frequente la *disclosure* delle ragioni di tale scelta: in particolare, 16 società, pari all'80% del totale, hanno fornito un'esplicita motivazione della mancata applicazione della raccomandazione in questione; delle 4 società che non hanno fornito informazioni circa la mancata istituzione del comitato, 2 società non aderiscono al Codice. Anche in questo caso la mancata costituzione del comitato è frequentemente giustificata facendo riferimento alle limitate dimensioni della società o esigenze di semplificazione della struttura di *governance* e/o si afferma che le sue funzioni sono state assunte dal collegio sindacale; in altri casi si cita il positivo contesto operativo delle società o si afferma che è sufficiente la presenza di un efficiente sistema di controllo interno. Per quanto concerne la composizione del comitato controllo e rischi, la maggior parte delle società (182) che l'ha istituito è

definendone altresì composizione e competenze <sup>(24)</sup>.

Le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina riguardano tutti e tre i comitati appena menzionati e gli ulteriori comitati consultivi dei quali l'emittente ritenesse utile l'istituzione <sup>(25)</sup>; tali indicazioni si ispirano ad un principio di flessi-

---

*compliant* con la raccomandazione contenuta al principio 7.P.4 del Codice (i.e. tutti indipendenti o tutti non esecutivi, con maggioranza di indipendenti e presidente scelto tra essi). Nei restanti 28 casi la composizione del comitato controllo e rischi non è allineata a quella raccomandata dal Codice e le ragioni della mancata *compliance* sono indicate raramente; cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Relazione annuale 2014 - 2° Rapporto sull'applicazione del Codice di Autodisciplina*, 11 Dicembre 2014.

<sup>(24)</sup> I tre comitati corrispondono, almeno in parte, ai comitati contemplati nella Raccomandazione dell'Unione Europea del 15 febbraio 2005 benché il riferimento al controllo (interno) e ai rischi (Codice) risulti più ampio rispetto all'area delle attività rientranti nell'ambito del comitato per la revisione dei conti (Raccomandazione). Diversamente non poteva essere atteso che tale forma di autoregolamentazione (o di "*soft law*") è nata nel solco dei "*codes*" anglosassoni cui variamente a livello europeo ed internazionale si è fatto via via riferimento.

<sup>(25)</sup> Come ad esempio un comitato permanente per le strategie.

Si rammenta che, nell'ambito delle società quotate, è prevista la costituzione di un particolare comitato in relazione all'effettuazione di operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dall'art. 7 e dall'art. 8 del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010).

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza con parti correlate e ferma la facoltà di applicare quanto previsto dal successivo art. 8 del citato Regolamento, è previsto che i consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottino procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure devono prevedere:

*a)* che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

*b)* la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

*c)* che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera *a)* siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

bilità, che tiene conto delle peculiarità che caratterizzano ogni

*d)* qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera *a)*, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

*e)* che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

*f)* una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

*g)* che, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del T.U.F., sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera *a)* nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

In presenza, invece, di operazioni di maggiore rilevanza, l'art. 8 del Regolamento richiede che, salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, le procedure debbano identificare almeno:

*a)* una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

*b)* che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

*c)* che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera *b)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati;

*d)* qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *c)* a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

Si è scelto così di assegnare agli amministratori indipendenti un ruolo chiave nell'iter di assunzione di un'operazione con parti correlate, modificando in tal modo gli ordinari rapporti tra organi delegati, non delegati e consiglio di amministrazione, nonché i loro reciproci poteri. Peraltro, il Regolamento Consob richiede in linea generale che un amministratore, per poter essere definito "indipendente" ai sensi della disciplina, sia in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall'art. 148

emittente (in relazione, ad esempio, alle dimensioni e alla composizione dell'organo amministrativo <sup>(26)</sup>).

Ai fini delle presenti note, particolare attenzione verrà assegnata all'analisi delle problematiche di coordinamento tra le attribuzioni del comitato controllo e rischi previsto dall'attuale modello di autodisciplina delle società quotate nazionali (di cui al richiamato art. 7 del Codice) e le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile *ex art.* 19 del D.Lgs. 39/2010 (che, come detto — nei modelli di amministrazione e controllo “tradizionali” — si identifica nel collegio sindacale) <sup>(27)</sup> all'interno del complessivo sistema dei controlli societari.

---

del T.U.F. ma, per le società che dichiarino nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (articolo 123-*bis* del T.U.F.), il Regolamento richiede che siano considerati “amministratori indipendenti” gli amministratori giudicati tali dalle società ai sensi del medesimo Codice, a condizione che i criteri di valutazione dell'indipendenza indicati da tale codice siano almeno equivalenti a quelli previsti dall'articolo 148 del T.U.F.

<sup>(26)</sup> Sulla possibilità di istituire i comitati (anche nella realtà di società non quotate) è stato correttamente osservato che “L'unica facoltà espressa, cioè quella di istituire il comitato esecutivo e/o gli amministratori delegati, accompagnata dalla conseguente facoltà di delega a tali organi (in regime di competenza concorrente) di attribuzioni riferibili al consiglio, non sembra precludere la libertà del consiglio di realizzare, in modo vario, la propria migliore organizzazione funzionale per l'adempimento dei compiti istituzionali di cui resta, comunque, responsabile”; v. CATTANEO, *op. cit.*, p. 316.

Il Codice precisa come, nell'eventuale scelta di non istituire il comitato controllo e rischi, i fattori da tenere in particolare considerazione sono quelli riconducibili alla complessità e al settore di attività dell'emittente: ad esempio, la natura dell'attività svolta e l'appartenenza a un settore regolamentato, il fatturato o l'attivo di bilancio, il numero dei dipendenti, la capitalizzazione di mercato, il numero e la collocazione geografica dei soggetti giuridici partecipati o controllati, lo svolgimento di attività di impresa in regioni o stati che presentano fattori di rischio, il numero di componenti del consiglio di amministrazione, le loro qualifiche professionali e la loro disponibilità di tempo.

<sup>(27)</sup> Il Codice sottolinea come il ruolo del comitato controllo e rischi interno debba rimanere distinto rispetto a quello attribuito dalla legge al collegio sindacale, che si caratterizza invece per una funzione di verifica prevalentemente *ex post* e ciò in quanto, già in sede di prima adozione del Codice, è stato rilevato che, al di là della diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno è chiamato infatti a svolgere attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale ed in tale contesto, viene raccomandato agli

Nel Codice viene sottolineata la centralità del consiglio di amministrazione in materia di controllo interno e di gestione dei rischi <sup>(28)</sup> e come ad esso spetti la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa <sup>(29)</sup> di cui il *management* delegato dovrà tener conto nello svolgimento della propria attività di amministrazione e coordinamento (e a tal fine è di tutta rilevanza il flusso informativo continuo tra gli organi di governo). Conseguentemente, viene raccomandato al consiglio di amministrazione di organizzarsi in modo tale da poter affrontare questa tematica con la dovuta attenzione e il necessario livello di approfondimento <sup>(30)</sup>.

---

emittenti di coordinare l'attività del comitato in questione con quella del collegio sindacale. Per la collocazione del comitato per il controllo interno (ora comitato controllo e rischi) nell'ambito sub legislativo e nel contesto di autoregolamentazione dei mercati finanziari, si veda PARMEGGIANI, *Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?*, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 306/I. In tema si veda anche REBOA, *La presunta sovrapposizione di ruoli tra il comitato per il controllo interno e il collegio sindacale*, in *Riv. dott. comm.*, 1/2009.

<sup>(28)</sup> Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dall'organo di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

<sup>(29)</sup> Più ampiamente v. tra gli altri, ZANDA, *Sistemi di controllo interno ed internal auditing. Problemi di struttura e di funzionamento*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Roma, 2002; BRUNO, *Efficienza e modelli di amministrazione e controllo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004.

<sup>(30)</sup> In tale ottica riveste un'importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori, di modo che le questioni connesse al controllo interno, in generale, e al *risk management*, in particolare, siano discusse in consiglio con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio. L'attività istruttorio è svolta tipicamente dal comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (ovvero esclusivamente indipendenti, nel caso di emittente controllato da altra società quotata), cui sono attribuite funzioni consultive e propositive. Per amministratore indipendente, ai sensi del Codice di Autodisciplina deve intendersi l'amministratore che non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. Si rileva che sebbene dall'assetto complessivo delle previsioni autodisciplinari si possa desumere la condivisione di un

La funzione di impulso e direttiva, da un lato, e quella di controllo sulla gestione, dall'altro, fa sì che <sup>(31)</sup> l'organo amministrativo, previo parere del comitato controllo e rischi:

a) definisca le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;

b) valuti, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;

c) approvi, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

---

concetto generale di indipendenza, le definizioni e le modulazioni di tale concetto variano significativamente; l'assenza allo stato di un approccio unitario al tema definitorio si riflette "nella divergenza delle soluzioni adottate e raggiunge la propria manifestazione più evidente nella scelta di rimettere in ultima istanza al consiglio di amministrazione la definizione (e l'accertamento) dell'indipendenza"; v. REGOLI, *Gli amministratori indipendenti nei codici di autodisciplina europei*, in *Rivista di diritto societario*, 1/2007, p. 136.

<sup>(31)</sup> Cfr. punto 7.C.1 del Codice di Autodisciplina. Si sottolinea che "nella letteratura sulla *corporate governance*, il consiglio di amministrazione riveste un ruolo centrale e prioritario nell'articolato e complesso sistema di pesi e contrappesi volti a garantire l'equilibrio di poteri all'interno dell'impresa e, nel fare ciò, ad assicurare la qualità e l'affidabilità del suo modello di governo economico. Con riguardo al primo aspetto, il *board* è chiamato a svolgere una funzione di bilanciamento di poteri sulla conduzione aziendale, eccessivamente concentrati nelle mani del top management (i c.d. esecutivi) nell'esperienza del capitalismo anglosassone, mentre risulta spostato a favore di taluni azionisti, con rischio di estrazione di benefici privati a scapito di altri azionisti, nell'esperienza del capitalismo continentale [...]. Con riguardo al secondo aspetto, il *board* è chiamato a rispondere agli azionisti che la conduzione strategica ed operativa dell'impresa sia esercitata secondo sani e corretti principi di gestione, nell'ottica di massimizzare, entro accettabili livelli di rischio, il valore aziendale"; cfr. REBOA, *Il monitoring board e gli amministratori indipendenti*, in *Giur. Comm.*, 2010, I, p. 658.

d) descriva, nella relazione sul governo societario <sup>(32)</sup>, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di

---

<sup>(32)</sup> L'obbligo di predisposizione di una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è prevista dall'art. 123-*bis* del T.U.F. (così come modificato dal D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 recante Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione). In base a tale articolo, è previsto che:

«Art. 123-*bis* (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari). — 1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

b) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;

e) valuti, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Procedendo ad una sostanziale separazione a livello organizzativo interno al consiglio di amministrazione tra amministratori incaricati del controllo e amministratori aventi delega

---

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

gestoria, nell'ambito delle società aventi titoli in mercati regolamentati è possibile quindi individuare:

a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e che individua al suo interno:

(i) uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (ossia l'"amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"), nonché

(ii) un comitato controllo e rischi con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

b) il responsabile della funzione di *internal audit*, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato <sup>(33)</sup>;

---

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

In merito si segnala che la Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, che abroga la IV e la VII Direttiva CEE, esplicita all'articolo 20 il contenuto della relazione sul governo societario la cui redazione è prevista obbligatoriamente per le società di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a) della stessa, ossia le imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati; in tema si veda il contributo *La riforma della redazione della bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2014 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva CEE)*, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 186 e ss.

<sup>(33)</sup> Secondo l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INTERNAL AUDITORS l'*internal auditing* è un'attività indipendente ed obiettiva di *assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di *Corporate Governance*. L'ambito della sua azione — originariamente limitato a verifiche di conformità contabile e finanziaria — si è espanso oggi a coprire aree di grande ampiezza nel contesto del controllo sistemico, della consulenza organizzativa, del *risk management* e della *corporate governance*. Compito dell'*internal auditor* è quello di aiutare il *management* di ogni livello — ma soprattutto il vertice aziendale — ad assicurare una efficace e non

c) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa;

d) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Più in particolare <sup>(34)</sup>, il comitato controllo e rischi <sup>(35)</sup>,

---

nominalistica *corporate governance*; a garantire un accurato *financial reporting*; a porre in atto le condizioni per la costante massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione; ed infine ad impostare un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle frodi.

Le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia assegnano lo svolgimento della attività di revisione interna nelle banche ad una funzione indipendente (*internal audit*) volta da un lato a controllare, anche con verifiche *in loco*, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure. In tale ambito, la funzione di revisione interna tra l'altro:

— verifica il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;

— controlla l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile;

— verifica che nella prestazione dei servizi di investimento le procedure adottate assicurino il rispetto, in particolare, delle disposizioni vigenti in materia di separatezza amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e delle regole di comportamento;

— effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;

— espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, ove richiesto dal consiglio di amministrazione, dall'alta direzione o dal collegio sindacale;

— verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

<sup>(34)</sup> Cfr. punto 7.C.2 del Codice di Autodisciplina. Le prerogative del comitato per il controllo interno indicate nel Codice rappresentano un elenco aperto, che si può arricchire di ulteriori funzioni. Un ruolo importante può essere attribuito a tale comitato nella predisposizione dei presidi volti a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate e nella stessa approvazione di queste operazioni.

<sup>(35)</sup> Gli *audit committees* (ACs) si sono sviluppati a partire dal 1872 in Gran Bretagna e verso la fine degli anni Trenta negli USA. Verso la fine degli anni

oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti sopra indicati:

a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;

c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione *internal audit*;

d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;

e) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;

f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi <sup>(36)</sup>.

---

Ottanta si ha l'elaborazione dei principali documenti in materia (tra gli altri, The Treadway Commission e il Cadbury Report); la finalità del comitato per il controllo interno, sinteticamente, è quella di "da una parte, esprimere l'attenzione del consiglio di amministrazione per l'esistenza e le modalità di funzionamento del sistema dei controlli interni e, dall'altra, di fornire al consiglio gli elementi per operare i più opportuni interventi su detto sistema"; v. CATTANEO, *op. cit.*, p. 317. Con riferimento alla costituzione di comitati interni all'organo amministrativo viene sottolineato che gli stessi hanno come referente il consiglio di amministrazione e le loro responsabilità sono regolate in base ai parametri che regolano la responsabilità da gestione; al contrario, il comitato *ex art.* 19 del D.Lgs. 39/2010 ha come referenti i soci della società oggetto di revisione legale dei conti e le sue responsabilità sono disciplinate sulla scorta dei criteri che regolano le responsabilità da controllo e, quindi, connesse tipicamente a comportamenti di tipo omissivo; cfr. FORMICA, *Commento art. 19 D.Lgs. 39/2010*, in AA.VV., a cura di F. Vella, Commentario T.U.F., G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 2029.

<sup>(36)</sup> Quanto indicato *sub a)-f)* costituisce quindi il contenuto delle funzioni "proprie" attribuite dal Codice di Autodisciplina al comitato controllo e rischi.

Ne consegue il compimento di tutta l'attività istruttoria preliminare ad ogni deliberazione del consiglio in materia di controllo latamente inteso.

Deve essere chiaro che la ricomprensione di compiti di sorveglianza e di proposta sull'azione dell'*internal audit* tra quelli affidati dal consiglio di amministrazione all'*audit committee* non costituisce una delega: il comitato controllo e rischi deve svolgere il proprio compito mediante un'azione fedele e consapevole i cui risultati sono illustrati all'organo amministrativo per l'assunzione di decisioni autonome e responsabili che pertengono anche ai membri dell'*audit committee* in quanto componenti di quell'organo amministrativo <sup>(37)</sup>.

L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;

c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

d) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;

---

<sup>(37)</sup> Si segnala, tra le soluzioni maggiormente innovative sotto il profilo organizzativo oltre ai comitati, il *senior (o lead) independent director*, figura originariamente prevista nei codici di autodisciplina anglosassoni; esso rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti.

e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative <sup>(38)</sup>.

Il responsabile della funzione di *internal audit*:

a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit*, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;

b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;

c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;

d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

---

<sup>(38)</sup> Sulla base delle ultime informazioni disponibili (dicembre 2014), risulta che l'amministratore "incaricato" è individuato nominativamente da 181 società (pari al 79% del totale) (cfr. par. 3.8. a)). Alcuni emittenti (6 in tutto) hanno sfruttato la facoltà di individuare due o più amministratori "incaricati", tra cui sono ripartite le funzioni individuate dal Codice. In 131 casi (pari al 69% del totale) l'amministratore "incaricato" coincide con l'amministratore delegato (ovvero con uno degli AD, ove il consiglio abbia attribuito deleghe a più consiglieri). In 22 casi l'incarico è affidato al presidente, in 9 a un vicepresidente, quasi sempre qualificati come consiglieri esecutivi. In altri 15 casi si tratta di un consigliere identificato come esecutivo diverso dall'amministratore delegato. In 6 casi (corrispondenti a emittenti di piccole dimensioni) il ruolo è ricoperto da consiglieri non esecutivi (in 4 società è affidato a un soggetto espressamente qualificato come indipendente). In simili casi, tale figura ha verosimilmente un ruolo di controllo e garanzia, più che di progettazione e gestione del sistema; cfr. ASSONIME-EMITTENTE TITOLI, *La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2014)*, dicembre 2014, p. 17.

e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;

f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

g) verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile della funzione di *internal audit* <sup>(39)</sup>.

6. *Prime considerazioni in merito alle modifiche normative relative alla costituzione e alle attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile recate dalla Direttiva 2014/56/UE.*

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 attribuisce le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel modello di amministrazione e controllo "tradizionale", al collegio sindacale (organo di vigilanza) <sup>(40)</sup>.

---

<sup>(39)</sup> Il Codice prevede che la funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, possa essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

Con riferimento all'avvio dell'attività di vigilanza sul sistema di controllo interno (espressione introdotta per la prima volta nel 1998 nella legislazione italiana dal T.U.F.) da parte del collegio sindacale, si veda la *Guida operativa sulla vigilanza del sistema di controllo interno. Osservanza dell'art. 149, 1° co., punto c, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58*, elaborata dal Gruppo Ristretto per l'aggiornamento dei "Principi di comportamento del Collegio Sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati", pubblicata nel supplemento al fasc. I/2001 della rivista "Il controllo legale dei conti", Milano, Giuffrè Editore.

<sup>(40)</sup> L'esigenza di tenere conto di diversi sistemi di *governance* e di non imporre un modello generalizzato, ha dato la possibilità agli Stati membri di prevedere che i componenti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile possano essere i membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o i membri dell'organo di controllo e/o membri designati dall'assemblea; come già accennato, la scelta fatta dal legislatore italiano in sede di attuazione della disciplina comunitaria di attribuire i compiti del comitato agli altri organi di controllo (a

La Direttiva 2014/56/UE, per quanto riguarda la costituzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, prevede (confermando le previgenti disposizioni di cui all'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE) che lo stesso sia:

- un comitato autonomo dell'ente sottoposto a revisione;
- un comitato costituito in seno all'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione;
- un comitato costituito in seno all'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

Nel primo caso, esso si compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o di membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o di membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente. Nel secondo caso, il comitato costituito in seno all'organo di amministrazione si compone di membri senza incarichi esecutivi.

La Direttiva 2014/56/UE non modifica sostanzialmente quanto in precedenza previsto dalla Direttiva 2006/43/CE (secondo la quale “*Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti*”) per quanto riguarda la composizione del comitato, mentre disciplina in maniera puntuale le modalità di individuazione del presidente del comitato prevedendo che lo stesso sia nominato dai membri del comitato stesso o dai membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione; alternativamente, gli Stati membri possono richiedere che il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia eletto annualmente dall'assemblea degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione. Tale ultima modalità di nomina del presidente del comitato appare riconducibile alla fat-

---

seconda dei modelli di amministrazione e controllo prescelti, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione) si colloca nel contesto in cui era già affidato a organi o articolazioni di organi compiti in materia di sistemi di controllo interno e di revisione legale (collegio sindacale nelle società con azioni quotate e comitato controllo e rischi istituito nelle società quotate in attuazione del Codice di Autodisciplina).

tispecie di costituzione del comitato sotto forma di comitato autonomo composto da membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o da membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea degli azionisti del medesimo ente <sup>(41)</sup>.

Anche per quanto riguarda i requisiti di professionalità non si segnalano particolari modificazioni; viene infatti confermato che almeno un membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile deve essere competente in materia di contabilità e/o revisione contabile.

Una novità è invece rappresentata dalla previsione secondo la quale *“I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione”*; tale previsione sembra riconducibile a conoscenze relative al settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione proprie dei componenti l'organo amministrativo piuttosto che, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, dei componenti dell'organo di controllo (tipicamente, il collegio sindacale). In considerazione dell'ulteriore requisito dell'indipendenza rispetto all'ente sottoposto a revisione (*“La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è indipendente dall'ente sottoposto a revisione”*), appare corretto affermare che, nella sostanza, la Direttiva intende fare riferimento ad un comitato costituito in seno al consiglio di amministrazione composto da amministratori non esecutivi ed indipendenti <sup>(42)</sup>.

---

<sup>(41)</sup> Si osserva che, anche nel *discussion paper* elaborato dalla Fédération des Experts comptables Européens (FEE) del giugno del 2012, dopo essere stato rilevato che *“in some European Member States, audit committees are a new concept introduced following the transposition of the Statutory Audit Directive, whilst in other countries audit committees have been in place for years”*, viene raccomandato che l'*audit committee* debba operare come un sottocomitato del Consiglio di Amministrazione e che *“the collective competence of the audit committee should reflect the appropriate skills needed to carry out the work in a responsible manner. This would reflect the collective responsibility that the audit committee has and would be an appropriate principles-based approach, which also gives due consideration to the complexity of the company as a whole”*; cfr. FÉDÉRATION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPÉENS (FEE), *The functioning of Audit Committees*, Discussion Paper, June 2012, p. 6.

<sup>(42)</sup> Fino alla riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 6/2003), il requisito dell'indipendenza per gli amministratori era esplicitamente previsto (più precisamente, raccomandato) solo dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Rammentando che né la Direttiva 2006/43/CE né la Direttiva 2014/56/UE offrono particolari indicazioni in relazione

---

Il Codice Civile prima del 2003, infatti, e le leggi speciali non contemplavano la figura dell'amministratore indipendente. Per l'incarico di amministratore era richiesta l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382 Cod. Civ.) richiamate anche per i sindaci. L'introduzione per via normativa del requisito dell'indipendenza si è avuta in occasione della riforma del diritto societario, che ne ha articolata la presenza in relazione al modello di amministrazione e controllo adottato. Nel modello tradizionale e in quello dualistico (art. 2387, comma 1, Cod. Civ.), la presenza di consiglieri indipendenti è legata ad una scelta statutaria (disponendo, in particolare, che "lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati"); nell'ambito del modello monistico, invece, è prevista invece una componente obbligatoria di amministratori indipendenti all'interno del comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-*octiesdecies*, comma 2, Cod. Civ.).

Più articolata risulta invece la disciplina degli amministratori indipendente nell'ambito delle società quotate. La Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha imposto la nomina di un amministratore indipendente nell'organo gestorio delle società quotate, in numero variabile secondo il modello di *governance* adottato e l'ampiezza dell'organo gestorio. Quanto ai requisiti di indipendenza, sono richiamate le condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del T.U.F., realizzando — pertanto — una sostanziale uniformità soggettiva dei requisiti dei componenti dell'organo di controllo e dei componenti dell'organo amministrativo per i quali sia richiesto il requisito di indipendenza; cfr. più ampiamente ASSONIME, Circolare n. 45/2009 — *L'indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni*, p. 39 e ss.

Per quanto riguarda invece le regole dell'autodisciplina, il Codice di Autodisciplina qualifica indipendenti quegli amministratori che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionare l'autonomia di giudizio; i criteri applicativi descrivono poi una serie non tassativa di ipotesi in cui tipicamente non ricorre l'indipendenza (criterio applicativo 3.C.1).

Si rammenta che, oltre alla previsione della figura degli amministratori indipendenti, alla esigenza di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza — nella convinzione che l'esistenza di amministratori non nominati dalla maggioranza possa mitigare il rischio di una gestione più propensa a realizzare gli interessi dell'azionista (o degli azionisti) di controllo piuttosto che volta alla realizzazione di un interesse comune a tutti i soci — si riconduce la previsione del c.d. "voto di lista" ossia di un sistema di voto per liste concorrenti per l'elezione degli amministratori in ambito societario. Ciò serve, essenzialmente, per consentire alle minoranze azionarie di nominare propri rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione. In particolare, la legge richiede, poi, che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto

alle modalità attraverso le quali verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza dei componenti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile rispetto all'ente sottoposto a revisione, si evidenzia che nel nostro Paese, con riferimento alle società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati, per l'individuazione della figura dell'amministratore indipendente si suole fare riferimento:

— ai requisiti di indipendenza contenuti nell'articolo 148, comma 3, del T.U.F. (c.d. "indipendenza da legge");

— all'assenza, in maniera diretta od indiretta, di relazioni con l'emittente o con soggetti legati all'emittente che possano condizionare attualmente l'autonomia di giudizio così come previsto dal principio 3.P.1. del Codice di Autodisciplina (c.d. "indipendenza da Codice")<sup>(43)</sup>.

Con riferimento ai componenti l'organo amministrativo, la

---

il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il T.U.F. e la disciplina regolamentare dettata dalla Consob hanno rimesso all'autonomia statutaria la determinazione della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste da parte dei soci, fissando tuttavia un limite minimo pari ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita in via regolamentare dalla Consob (la disciplina descritta di cui all'art. 147-ter del T.U.F. si applica nel caso in cui il sistema di amministrazione prescelto sia quello tradizionale o quello monistico. Viceversa, quando il sistema prescelto sia quello dualistico, per l'elezione del consiglio di sorveglianza trova applicazione la disciplina prevista per l'elezione del collegio sindacale); più ampiamente si veda ALVARO, MOLLO, SICILIANO, *Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell'organo di amministrazione delle società quotate*, Quaderni Giuridici Consob, 1 - novembre 2012.

<sup>(43)</sup> Occorre rammentare che l'indipendenza di giudizio richiesta agli amministratori indipendenti è la stessa di quella richiesta agli amministratori esecutivi, in quanto entrambi devono operare nell'interesse esclusivo della società; la bipartizione tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi deve essere individuata in base alla diversa funzione esercitata dalle due categorie di amministratori, che deve essere di gestione per gli esecutivi e di controllo (o di sorveglianza dell'integrità e correttezza dei processi decisionali) per gli indipendenti. Tale funzione di controllo, in sostanza, si esplica nel partecipare ai processi deliberativi in modo informato e vigile con riguardo alla prevenzione di interferenze di interessi extrasociali di cui gli amministratori esecutivi o l'azionista di controllo potrebbero essere portatori a livello generale o con particolare riferimento a una determinata operazione gestoria; cfr. Comunicazione Consob n. DEM/10046789 del 20 maggio 2010.

Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 2005 sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza prevede che *“un amministratore dovrebbe essere considerato indipendente soltanto se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio”*; ulteriormente, l'Allegato II della Raccomandazione individua come i segue il profilo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza indipendenti <sup>(44)</sup>:

a) l'amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza non dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei cinque anni precedenti;

b) non dovrebbe essere dipendente della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti. Fa eccezione il caso di un amministratore senza incarichi esecutivi o di un membro del consiglio di sorveglianza che non è un dirigente del livello più elevato e che è stato eletto al far parte del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nell'ambito di un sistema di rappresentanza dei lavoratori riconosciuto dalla legge che fornisce adeguata protezione dai licenziamenti ingiustificati e da altre forme di trattamento discriminatorio;

---

<sup>(44)</sup> Ancorché venga sottolineato come non sia possibile stendere un elenco esaustivo di tutto ciò che può costituire una minaccia all'indipendenza degli amministratori. Le circostanze che possono apparire pertinenti a tal fine possono variare in una certa misura a seconda degli Stati membri e delle società e le migliori pratiche a tal riguardo possono evolversi con il passare del tempo. Alcune situazioni sono, tuttavia, generalmente considerate rilevanti, nel senso che possono aiutare il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza a stabilire se un amministratore senza incarichi esecutivi o un membro del consiglio di sorveglianza può essere considerato indipendente, anche se in generale si concorda sul fatto che la valutazione dell'indipendenza di un determinato amministratore si debba basare sulla sostanza e non sulla forma.

c) non dovrebbe ricevere o avere ricevuto una remunerazione aggiuntiva considerevole dalla società o da una società collegata oltre al compenso ricevuto in quanto amministratore senza incarichi esecutivi o componente del consiglio di sorveglianza. Per remunerazione aggiuntiva si intende in particolare l'eventuale partecipazione a opzioni su azioni o ad altri sistemi di remunerazione legata ai risultati. Non vi rientrano, invece, i versamenti di importo fisso ricevuti nell'ambito di un piano pensionistico, ivi compreso il compenso differito, a titolo di servizi precedenti prestati alla società, a condizione che il diritto a tali versamenti non sia in alcun modo condizionato al proseguimento del servizio;

d) non dovrebbe essere né rappresentare in alcuna maniera l'azionista o gli azionisti di controllo <sup>(45)</sup>;

e) non dovrebbe avere o aver avuto nel corso dell'ultimo anno un rapporto di affari importante con la società o una società collegata, né direttamente né come socio, azionista, amministratore o dirigente di un soggetto che abbia un tale rapporto d'affari <sup>(46)</sup>;

f) non dovrebbe essere o essere stato nel corso degli ultimi tre anni partner o dipendente del revisore dei conti esterno della società o di una società associata;

g) non dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione di un'altra società in cui un amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società è amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza e non dovrebbe avere altri legami importanti con amministratori con incarichi esecutivi della società a causa di cariche ricoperte in altre società o organi;

b) non dovrebbe aver ricoperto l'incarico di amministra-

---

<sup>(45)</sup> A tal fine, la Raccomandazione — per quanto attiene la nozione di controllo — rinvia alle fattispecie menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

<sup>(46)</sup> Secondo la Raccomandazione, per rapporto d'affari si intende la situazione di un fornitore importante di beni o servizi, compresi i servizi finanziari, legali e di consulenza, di un cliente importante e di organizzazioni che ricevono contributi considerevoli dalla società o dal suo gruppo.

tore senza incarichi esecutivi o componente del consiglio di sorveglianza del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza per più di tre mandati (o, in alternativa, per più di 12 anni nei casi in cui la legislazione nazionale stabilisca una durata molto breve per i normali mandati);

i) non dovrebbe essere legato da stretti vincoli di parentela a un amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione o a persone che si trovano nelle situazioni di cui ai punti da a) a b).

Quanto in precedenza evidenziato, tuttavia, pare porsi almeno in parte in contrasto con l'ulteriore previsione della Direttiva 2014/56/UE secondo la quale *“Se tutti i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sono membri dell'organo amministrativo o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, gli Stati membri possono prevedere che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia esonerato dai requisiti di indipendenza”*. Si sottolinea infatti che, per quanto riguarda il nostro Paese:

— secondo il principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina, il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti (in alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti);

— secondo il principio 8.P.1. del Codice di Autodisciplina, i sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti <sup>(47)</sup>.

In particolare, l'indipendenza dei componenti l'organo di amministrazione e del collegio sindacale deriva sia dalle speci-

---

<sup>(47)</sup> In tema si vedano, ad esempio, i criteri applicativi della Norma Q.1.4 - *Indipendenza, cause di ineleggibilità e di decadenza*, contenuti nella *Bozza delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, 29 dicembre 2014, elaborata dal CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, p. 19 e ss. e, in particolare, i principali rischi che possono compromettere l'indipendenza del sindaco (rischi derivanti dall'interesse personale, rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità, etc.).

fiche previsioni di legge contenute nel T.U.F. sia dai requisiti di indipendenza individuati dal Codice di Autodisciplina <sup>(48)</sup>.

Come già accennato, la Direttiva 2014/56/UE prevede che:

— gli Stati membri possono decidere che, nel caso degli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *f*) e *t*), della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(49)</sup>, le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile possano essere svolte dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra il ruolo di presidente quando tale organo svolge le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile;

— gli Stati membri possono consentire o prescrivere che l'organo di amministrazione o l'organo di controllo, se il comitato per il controllo interno e la revisione contabile fa parte dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo del-

---

<sup>(48)</sup> Peraltro, nei criteri applicativi previsti dal Codice sono indicate alcune delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza. Esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che può adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato. La non tassatività delle ipotesi indicate nei criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore. In merito viene rilevato che "la scelta di aver fatto ampio rinvio in questa materia alla valutazione, inevitabilmente soggettiva e discrezionale, da parte degli emittenti pone delicati problemi di uniformità applicativa e pregiudica la formazione di orientamenti di generale accettazione ai quali gli operatori (e le Autorità) possano fare motivato affidamento"; cfr. BIANCHI, *Il T.U.F. e il Consiglio di Amministrazione degli emittenti*, op. cit., p. 847.

<sup>(49)</sup> Ossia «piccole e medie imprese» (società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di Euro e fatturato annuo netto non superiore a 50.000.000 di Euro) o «società con ridotta capitalizzazione di mercato» (società quotata su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100.000.000 Euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno).

l'ente sottoposto a revisione, svolga anche le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai fini degli obblighi definiti nella Direttiva e nel regolamento (UE) n. 537/2014;

— gli Stati membri possono esigere o consentire che un ente di interesse pubblico non abbia un comitato per il controllo interno e la revisione contabile purché abbia uno o più organi che svolgono funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, istituiti e operanti ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è iscritto nel registro l'ente da sottoporre a revisione contabile.

Per quanto riguarda le funzioni proprie del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la Direttiva 2014/56/UE ha provveduto ad una loro migliore esplicitazione rispetto alle previgenti attribuzioni contenute nella Direttiva 2006/43/CE. Nello specifico viene indicato che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ha, tra l'altro, l'obbligo di:

— informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e spiegare in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;

— monitorare il processo di informativa finanziaria e di presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

— controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violare la sua indipendenza <sup>(50)</sup>;

---

<sup>(50)</sup> Desti qualche perplessità l'effettiva portata della modificazione del tenore letterale della attribuzione al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui alla lettera *c*) del paragrafo 6 dell'art. 39 della Direttiva 2014/56/UE rispetto alla precedente formulazione di cui alla lettera *b*) del paragrafo 2 dell'art. 41 della Direttiva 2006/43/CE. In particolare, mentre nella Direttiva 2006/43/CE veniva indicato che il comitato deve monitorare *"the effectiveness of the company's*

— monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in particolare la sua esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;

— verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22-*bis*, 22-*ter*, 24-*bis* e 24-*ter*, della Direttiva 2014/56/UE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione <sup>(51)</sup> conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

---

*internal control, internal audit where applicable, and risk management systems*" (ossia "controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio"), nella Direttiva 2014/56/UE viene previsto che il comitato deve monitorare *"the effectiveness of the undertaking's internal quality control and risk management systems and, where applicable, its internal audit, regarding the financial reporting of the audited entity, without breaching its independence"* ("controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violare la sua indipendenza"). Appare infatti abbastanza inusuale parlare di "sistemi di controllo interno della qualità". L'attuale versione preliminare delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* resa pubblica in data 29 dicembre 2014 dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili dispone (pag. 59) che "Il collegio sindacale è chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell' [assetto] amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. La valutazione di adeguatezza richiesta al collegio sindacale è un giudizio professionale emesso sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dai flussi informativi acquisiti dal collegio sindacale. Il collegio sindacale effettua, anche tramite motivate tecniche di campionamento, analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile. Nell'ambito di tale attività, il collegio sindacale vigila, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dei sistemi di gestione del rischio, di controllo interno e, se del caso, di revisione interna".

<sup>(51)</sup> Per servizi diversi dalla revisione contabile vietati s'intende quanto segue:

a) servizi fiscali riguardanti: i) la preparazione di moduli fiscali; ii) le imposte sui salari; iii) i dazi doganali; iv) l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge; v)

— essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 537/2014, tranne nel caso in cui si applichi l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 537/2014 (ossia qualora l'ente sottoposto a revisione abbia un comitato per le nomine con anche il compito di formulare raccomandazioni riguardanti la selezione dei revisori e lo Stato membro abbia autorizzato tale comitato a svolgere le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile).

---

l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge; vi) il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite; vii) la fornitura di consulenza fiscale;

b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;

c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;

d) servizi di gestione della contabilità del personale;

e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;

f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;

g) servizi legali concernenti: i) la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali; ii) la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e iii) l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;

b) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;

i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;

j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;

k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti: i) i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino: — la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o — la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni, ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e iii) il controllo dei costi.

Rispetto alla precedente formulazione contenuta nella Direttiva 2006/43/CE, si segnala l'introduzione dell'obbligo di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti, dell'obbligo di spiegare in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo nonché l'esplicitazione che il comitato è il responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.

In merito si rammenta che il D.Lgs. 39/2010 prevede (all'articolo 13) che salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del Codice Civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Non risultando, nella sostanza, modificate le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile — essendo state le stesse solo meglio esplicitate dalla Direttiva 2014/56/UE — paiono tutt'ora attuali le considerazioni svolte in sede di prima analisi dell'introduzione nel nostro Paese del comitato secondo quanto previsto dalla lettera *a*) dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 <sup>(52)</sup>. In particolare, facendo riferimento alle disposizioni previgenti l'approvazione della Direttiva 2014/56/UE, si possono individuare le seguenti tre principali aree di attività del comitato: *i*) vigilanza sull'informativa finanziaria; *ii*) vigilanza sui sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; *iii*) vigilanza sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati e sull'indipendenza del revisore legale dei conti.

Per quanto riguarda l'area della vigilanza sull'informativa finanziaria, si rammenta che il Decreto non contiene la defini-

---

<sup>(52)</sup> Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 75.

zione di informativa finanziaria. È stato evidenziato<sup>(53)</sup> che utili riferimenti sono contenuti nella Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva *Transparency*), nella Raccomandazione CE del 15 febbraio 2005 e, più specificatamente per quanto riguarda il nostro Paese, nelle regole contenute nel Regolamento emittenti CONSOB e nella disciplina relativa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari<sup>(54)</sup>. È da ritenere che i processi di informativa finanziaria su cui il comitato è chiamato a vigilare non includano i processi di produzione di informazioni verso terzi relativi a fatti dell'impresa che possano solo in senso generale avere un'incidenza sul piano patrimoniale, finanziario ed economico; si deve invece ritenere che la norma faccia riferimento a quei processi di produzione di informazioni che abbiano per specifico oggetto dati contabili in senso stretto e, quindi, tipicamente i dati relativi al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato, alle relazioni semestrali, alle relazioni trimestrali e i dati preconsuntivi (nel caso in cui essi vengano diffusi) nonché i relativi comunicati diffusi al pubblico (secondo quanto previsto dall'art. 154-ter T.U.F.); ciò appare coerente in relazione al fatto che la vigilanza ha per oggetto non tanto il dato informativo in quanto tale ma il *processo* di informativa finanziaria. Questo significa che l'attenzione deve essere posta sulla verifica, da effettuare inizialmente e nel corso dell'esercizio, che il procedimento attraverso cui queste informazioni sono prodotte e diffuse sia strutturato in modo adeguato ed efficace. Si tratta di un'attività di vigilanza che richiama in parte i compiti assegnati al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il quale deve (secondo quanto previsto dall'art. 154-bis

---

<sup>(53)</sup> Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 76.

<sup>(54)</sup> Qualche ulteriore riferimento può essere acquisito dai *Principles for periodic disclosure by listed entities* elaborati dallo IOSCO (febbraio 2010); in particolare viene statuito che "{...} periodic reports, such as annual reports, provide prospective investors and current security holders of a company with important information, including financial information such as audited financial statements. Financial information is the most elemental disclosure that is contained in an annual report, and provides the basis of other related information that may be disclosed in the report, such as the management's assessment and analysis of the company's past performance and prospects".

T.U.F.) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

La seconda area di vigilanza spettante al comitato ha per oggetto l'efficacia dei sistemi di controllo interno. La norma articola in realtà questa previsione facendo riferimento ad una segmentazione che individua il sistema di controllo interno, la revisione interna e il sistema di gestione del rischio<sup>(55)</sup>. L'attività di vigilanza deve avere ad oggetto il sistema di controllo nella sua interezza, con particolare riguardo a quel segmento che ha l'obiettivo di fornire all'esterno un'informativa finanziaria attendibile. Questa area di controlli si pone in linea di sostanziale continuità con i compiti che già sono affidati al collegio sindacale (sia delle società con azioni quotate sia delle società non quotate), il quale è chiamato a vigilare, tra l'altro, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto amministrativo e contabile (società non quotate)<sup>(56)</sup> e a vigilare (società quotate) sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione<sup>(57)</sup>. L'organo di controllo ha infatti la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, come in precedenza delineato, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli inter-

---

<sup>(55)</sup> Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 76. Come visto, in termini sostanzialmente analoghi, la Direttiva 2014/56/UE prevede ora che il comitato controlli "l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria".

<sup>(56)</sup> Ai sensi dell'art. 2403 Cod. Civ.

<sup>(57)</sup> Ai sensi dell'art. 149 T.U.F.

venti correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate <sup>(58)</sup>, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e da queste ricevendo adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è chiamato anche a vigilare sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi: a tal fine, esso deve avere una idonea conoscenza dei sistemi adottati, del loro concreto funzionamento nonché della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale <sup>(59)</sup>.

La terza area in cui il comitato esercita la sua vigilanza concerne l'area della revisione legale dei conti e dell'indipendenza del revisore. Si tratta di un'attribuzione che la Direttiva 2014/56/UE ha particolarmente dettagliato (si vedano le lettere *a*), *d*), *e*) e *f*) del paragrafo 6 dell'art. 39 della Direttiva 2003/43/CE così come modificato dalla Direttiva 2014/56/UE). Il

---

<sup>(58)</sup> Cfr. BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*, par. 2.2.

<sup>(59)</sup> In tema si osserva che, secondo i più noti modelli, il *risk management* si compone in elementi di:

- assetto organizzativo ("*risk governance*"), costituito dagli organi e dal sistema di ruoli e deleghe deputati al governo del portafoglio dei rischi nel suo complesso e, a livello di ciascun processo aziendale, delle classi e dei fattori di rischio specifici;

- metodologie e sistemi di riconoscimento e valutazione (probabilità e *business impact*) dei rischi (*risk assessment*);

- metodologie e strumenti di misurazione, aggregazione e *ranking* dei rischi;

- metodologie e strumenti di *reporting*, e di *assurance* al Consiglio di Amministrazione sui rischi;

- metodologie e strumenti di ottimizzazione del portafoglio dei rischi.

Ne consegue che "l'esercizio proattivo della primaria funzione del consiglio di amministrazione rappresentata dal monitoraggio in continuo della strategia è ampiamente agevolato quando, a monte, è presente un'espressa e formale valutazione del rischio, da intendersi nello specifico come rischio strategico, nell'attività di governo economico (*broad view of risk*). A ben vedere, l'attenzione si sposta sulla dinamica evolutiva del complessivo sistema dei controlli interni nell'auspicata direzione di attribuire crescente rilevanza alla formale rappresentazione del rischio strategico, nonché delle nuove tipologie di rischio che volta a volta si possono manifestare, e di prendersi cura delle relative modalità di gestione"; cfr. REBOA, *Il monitoring board e gli amministratori indipendenti*, cit., p. 666.

comitato per il controllo interno e la revisione contabile è chiamato infatti a monitorare lo svolgimento della revisione legale dei conti, a vigilare sull'indipendenza del revisore e a vigilare sulla procedura per la selezione dello stesso. Relativamente all'indipendenza del revisore appare qui sufficiente richiamare i contenuti degli articoli 10 <sup>(60)</sup> e 17 <sup>(61)</sup> del D.Lgs.

---

<sup>(60)</sup> Art. 10 - *Indipendenza e obiettività*

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.

5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della

39/2010; per quanto attiene invece alla procedura per la selezione del revisore, mentre in precedenza la Direttiva 2003/43/

---

revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

(<sup>61</sup>) Art. 17 - *Indipendenza*

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

CE prevedeva che la proposta per la nomina del revisore si basasse su una raccomandazione formulata dal comitato per il

---

d) servizi attuariali;  
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;  
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;  
g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;  
h) prestazione di difesa giudiziale;  
i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del T.U.F.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I revisori legali e le società di revisione legale:

a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;

b) discutono con l'organo di cui all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7.

controllo interno e per la revisione contabile, la Direttiva 2014/56/UE prevede ora che il comitato sia il responsabile della procedura per la selezione del revisore. In tema si osserva che il D.Lgs. 39/2010 prevede che il Collegio sindacale formuli all'assemblea — in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale — una propria proposta motivata in ordine all'affidamento dell'incarico (senza tuttavia evidenziare gli aspetti di rilievo che devono essere contenuti nella stessa).

Da ultimo, per quanto riguarda la vigilanza sullo svolgimento della revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, appare corretto affermare che la stessa si sostanzia nella verifica che la revisione sia svolta nel rispetto dei principi di revisione applicabili <sup>(62)</sup>. In tema, qualche indicazione ulteriore può desumersi dal Documento Assirevi n. 60 relativo alla richiesta di informazioni da parte del collegio sindacale alla società di revisione sul procedimento di revisione da essa svolto nel caso di revisione contabile prevista da leggi del gennaio del 1998 (ancorché lo stesso sia da considerarsi superato, in considerazione delle modifiche normative via via succedutesi). Il Documento, in particolare, sottolinea che:

*a)* i due organi di controllo (collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti) devono creare gli opportuni collegamenti, in modo che si possano ottenere periodici scambi sui risultati dei rispettivi controlli;

*b)* i collegi sindacali si devono attivare in modo tale da ottenere prima dell'emissione della loro relazione, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, in alternativa, un documento riepilogante i risultati emersi dalla revisione del bilancio con un'anticipazione del contenuto della

---

<sup>(62)</sup> I principi di revisione indicati dall'art. 26 della Direttiva 2014/56/UE, in base ai quali deve essere svolto l'incarico di revisore legale dei conti, sono i principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea; in particolare si tratta dei i principi di revisione internazionale (ISA), del principio internazionale sul controllo della qualità 1 (ISQC 1) e degli altri principi correlati definiti dall'*International Federation of Accountants* (IFAC) tramite l'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

relazione che verrà emessa dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) le società di revisione devono trasmettere al collegio sindacale la 'lettera di suggerimenti alla Direzione' con la quale le stesse, al termine dei lavori di revisione, sono solite segnalare al Consiglio di Amministrazione le carenze significative riscontrate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo contabile della società revisionata;

d) il collegio sindacale deve, in ogni caso, contattare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per acquisire utili informazioni sul funzionamento del sistema di controllo interno e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile della società <sup>(63)</sup>.

Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrà quindi richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al controllo dell'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa, il cui fine è proprio quello di garantire la conformità degli atti di gestione all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio, l'attendibilità dei dati contabili e la gestione dei rischi aziendali <sup>(64)</sup>; in particolare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile potrà richiedere ed esaminare, qualora rite-

---

<sup>(63)</sup> Viene puntualmente osservato che "In ordine al rapporto di collaborazione tra collegio sindacale e società di revisione da attuarsi nell'ambito delle proprie rispettive funzioni istituzionali va chiarito che non sempre le informazioni utili per il controllo dell'amministrazione e la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo possono essere acquisite dal collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo o mediante l'attivazione dei poteri di indagine e di richiesta di notizie agli amministratori. Affinché sia garantita ai sindaci la massima visibilità sull'operato degli amministratori, si raccomanda che il collegio sindacale richieda alla società di revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile"; cfr. SCARPA, *Asimmetrie informative interorganiche nelle società quotate*, in *Giur. comm.*, Maggio-Giugno, 2009, 513/I.

<sup>(64)</sup> Cfr. anche la Comunicazione Consob del 20 febbraio 1997 relativa a 'Raccomandazioni in materia di controlli societari'.

nuto necessario, le carte di lavoro <sup>(65)</sup> che normalmente sono le stesse da mettere a disposizione del revisore successore e che solitamente devono contenere:

- dati e informazioni:
  - disponibili nel sistema contabile-amministrativo dell'azienda;
  - relativi alla pianificazione e all'accertamento dei rischi di revisione, inclusa la valutazione del grado di affidabilità del sistema contabile-amministrativo e del sistema dei controlli interni e l'indicazione dei rischi accertati, salvo eventualmente informazioni sullo strumento metodologico per essi utilizzato;
  - relativi alle problematiche di revisione riscontrate;
  - il programma di lavoro attuato e quindi le carte di lavoro che contengono le procedure di verifica svolte per i singoli conti del bilancio;
  - le conclusioni raggiunte sui singoli conti del bilancio.

Si rammenta, da ultimo, che è previsto (art. 19, comma 3, del D.Lgs. 39/2010) che il revisore legale o la società di revisione legale debba presentare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale dei conti e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria <sup>(66)</sup>.

Si riporta di seguito una *check list* di controllo dedicata alle

---

<sup>(65)</sup> L'esame delle carte di lavoro appare rilevante in quanto il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato l'obbligo di tenuta del libro della revisione previsto dall'art. 2409-ter del Codice Civile e dall'art. 155, comma 3, T.U.F. da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per un'analisi dei contenuti del libro della revisione cfr. ASSIREVI - Documento di ricerca 140, pubblicato in questa *Rivista*, 2010, fasc. I, 113 e ss.

<sup>(66)</sup> In ordine alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti viene evidenziato che si tratta di "un dovere informativo in capo al revisore funzionale a rafforzare la possibilità del collegio sindacale di conoscere fatti rilevanti nell'esercizio dell'attività di vigilanza che esso esercita ai sensi dell'articolo 19 in qualità di comitato per il controllo interno. Se pure questo dovere non era finora previsto in norme di legge, esso appare in linea con le prassi operative dell'attività di revisione. I principi di revisione, infatti, prevedono già regole in base alle quali il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* fatti e circostanze di loro interesse che emergono nell'attività di revisione.

attività del collegio sindacale (anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile) <sup>(67)</sup>.

<b>Attività di vigilanza sul processo di informativa finanziaria</b>
1. Sono state richieste ed esaminate le procedure interne finalizzate al rilascio di attestazioni/dichiarazioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari?
2. È stata verificata la loro effettiva applicazione con l'ausilio dell' <i>internal audit</i> ?
3. Sono state esaminate le eventuali segnalazioni di criticità relative alla progettazione e al funzionamento di attività anche di controllo, in grado di incidere negativamente sulla capacità di divulgare informazioni finanziarie?
4. È stata incontrata la società di revisione?
5. È stata presa visione di eventuali punti di debolezza individuati dalla società di revisione nel processo di informativa finanziaria?
6. Sono state richieste ed esaminate le procedure concernenti la ricezione, il trattamento e l'archiviazione di segnalazioni riguardanti il trattamento di tematiche contabili, di sistema dei controlli interni sulla contabilità, di revisione contabile?
7. È stata ricevuta la relazione della società di revisione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo contabile in relazione al processo di informativa finanziaria?
<b>Attività di vigilanza sull'efficacia dei sistemi di controllo interno</b>
8. Sono state esaminate la struttura del sistema di controllo interno e le relative procedure?
9. Sono state ricevute ed esaminate le relazioni del preposto al controllo interno alla luce di un obiettivo d'idoneità a conseguire un accettabile presidio del rischio complessivo?

La disposizione non precisa quando la relazione debba essere presentata. Essa non costituisce un giudizio riferito ad un singolo atto ma costituisce il momento conclusivo di un processo di monitoraggio avente ad oggetto le questioni emerse in sede di revisione: attività che si svolge nell'arco dell'esercizio sociale. Sembra quindi ragionevole ritenere che la relazione, quale misura finale dell'attività di controllo, sia resa annualmente successivamente alla chiusura dell'esercizio quale periodo temporale nel quale si scansiona per legge l'attività di revisione. Occorre però sottolineare come queste comunicazioni sono dirette a consentire al comitato di adottare tempestivamente le decisioni che gli competono sui problemi emersi. Non si può escludere quindi che al di là della scadenza fisiologica annuale il revisore sia tenuto a comunicare tempestivamente i profili problematici che emergono in corso di revisione"; cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, pag. 81.

<sup>(67)</sup> La stessa è ripresa, con taluni adattamenti, da ASSOGESTIONI, *Guida operativa breve per amministratori indipendenti e sindaci*, 2011, pp. 41-44.

10. Sono state ricevute ed esaminate eventuali relazioni del comitato controllo e rischi in merito all'adeguatezza del sistema dei controlli interni?
11. È stata incontrata la società di revisione al fine di acquisire il suo punto di vista sull'efficacia del sistema dei controlli?
12. È stata ricevuta la relazione della società di revisione?
13. È stata discussa la <i>management letter</i> con i vertici aziendali?
<b>Attività di vigilanza sull'efficacia dei sistemi di revisione interna</b>
14. È stato incontrato il responsabile della funzione di <i>internal audit</i> al fine di verificarne l'indipendenza, la sua adeguata strutturazione e le modalità di pianificazione ed esecuzione delle attività?
15. Sono stati verificati gli ambiti delle attività di audit interni e monitorate le attività di <i>follow up</i> delle criticità emerse?
<b>Attività di vigilanza sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati e sull'indipendenza della società di revisione</b>
16. È stato esaminato il piano di lavoro ( <i>audit plan</i> ) predisposto dalla società di revisione? Tale piano è basato su un'adeguata analisi del sistema di controllo interno e dei rischi ai quali la società è esposta?
17. È stato esaminato il piano di lavoro in relazione al lavoro di revisione previsto sui bilanci delle società controllate incluse nel consolidamento, al fine di valutarne l'adeguatezza alla luce dell'importanza relativa delle controllate stesse e della natura dell'attività svolta?
18. Prima dell'emissione della relazione di revisione, è stata incontrata la società di revisione al fine di conoscere: (a) se tutte le procedure di verifica programmate sono state svolte, (b) quali siano i risultati emersi dalla revisione e (c) in particolare, se dalla revisione siano emerse rettifiche da apportare al bilancio e quali di tali rettifiche non siano state registrate dalla società e per quale motivo? Inoltre, è stata ottenuta comunicazione da parte della società di revisione di eventuali rettifiche "immateriali" che, anche se prive di impatto sulla relazione di revisione, la stessa ha comunque comunicato all'autorità di controllo?
19. È stata esaminata la relazione di trasparenza della società di revisione <i>ex art.</i> 18 del D.Lgs. n. 39/2010?
20. La società di revisione ha da segnalare criticità o carenze riguardo all'informativa facente parte dei bilanci (note integrative) o contenuta nella relazione sulla gestione a corredo dei bilanci?
21. La società di revisione ha da segnalare criticità o carenze a seguito della sua attività di controllo periodico della contabilità aziendale, degli adempimenti fiscali e previdenziali e delle dichiarazioni fiscali ai fini della loro sottoscrizione?
22. Qualora la bozza di relazione della società di revisione contenga limitazioni, rilievi, richiami di informativa o un giudizio negativo sul bilancio, oppure manifesti l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio stesso, sono state discusse con la società di revisione le relative motivazioni, al fine di valutarne la fondatezza?

23. Sono state illustrate al collegio, da parte della società di revisione, le procedure dalla stessa poste in essere al fine di assicurare che il requisito dell'indipendenza sia salvaguardato, sia con riferimento alla società di revisione stessa sia con riferimento alle società facenti parte del suo <i>network</i> nazionale e internazionale?
24. Sono state portate all'attenzione del collegio per la sua approvazione le eventuali proposte per la prestazione di servizi non di revisione alla società sottoposta alla revisione?
<b>Attività di vigilanza sull'efficacia dei sistemi di gestione del rischio</b>
25. Sono stati incontrati gli amministratori esecutivi incaricati della supervisione sull'approccio alla gestione dei rischi e sull'organizzazione del <i>risk management</i> ?
26. È stato incontrato periodicamente il <i>risk manager</i> per conoscere nel concreto le attività di individuazione, misurazione, presidio e monitoraggio dei rischi e le iniziative in essere o programmate in relazione ai rischi individuati?
27. Sono state analizzate le principali operazioni aziendali, soprattutto laddove non abbiano portato ai risultati sperati, al fine di vigilare su come i rischi strategici e operativi siano stati gestiti <i>ab origine</i> ?
28. Sono stati analizzati i provvedimenti eventualmente assunti dalla pubblica autorità, al fine di vigilare su come in particolare il rischio <i>compliance</i> è gestito?
29. È stata analizzata la strategia finanziaria della società e la relativa performance, al fine di vigilare su come in particolare i rischi finanziari sono gestiti?
30. Sono stati analizzati i processi di reporting interni e verso il comitato controllo e rischi, il collegio sindacale (in quanto comitato per il controllo interno e revisione contabile) e il consiglio di amministrazione in tema di <i>risk management</i> , al fine di verificare che l'informativa diretta in special modo agli amministratori non esecutivi sia adeguata e che gli stessi siano coscienti dei rischi della società e delle attività da questa predisposte per l'individuazione, la misurazione, il presidio e il monitoraggio?
31. È stata ricevuta la relazione della società di revisione <i>ex art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010</i> , relativa alle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria?

7. *Il contenuto della relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.*

L'art. 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico dispone che i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di

interesse pubblico debbano presentare una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione non oltre la data di emissione della relazione di revisione <sup>(68)</sup>. Si tratta di una novità introdotta a livello comunitario atteso che la qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulta essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dall'altro.

Accanto a un dialogo regolare in fase di svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti, è importante quindi che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti <sup>(69)</sup>.

La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile deve spiegare i risultati

---

<sup>(68)</sup> Di cui all'articolo 10 del regolamento (UE). Gli Stati membri possono inoltre disporre che la relazione aggiuntiva sia presentata all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione. Se l'ente sottoposto a revisione non dispone di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la relazione aggiuntiva è presentata all'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente stesso. Gli Stati membri possono autorizzare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile a divulgare tale relazione aggiuntiva alle terze parti previste dal loro diritto nazionale.

<sup>(69)</sup> In tema si osserva che il principio di revisione internazionale ISA 260 sottolinea come una efficace comunicazione reciproca tra il revisore e i responsabili delle attività di *governance* (ossia la persona, o le persone, ovvero l'organizzazione, o le organizzazioni, responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa) sia importante in quanto:

(a) assiste il revisore e i responsabili delle attività di *governance* nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo. Questo rapporto si sviluppa nel rispetto dell'indipendenza e dell'obiettività del revisore;

(b) assiste il revisore nell'ottenimento di informazioni pertinenti alla revisione contabile dai responsabili delle attività di *governance*. Ad esempio, i responsabili delle attività di *governance* possono assistere il revisore nella comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, nell'identificazione di appropriate fonti di elementi probativi e nel fornire informazioni relative a operazioni o eventi specifici;

della revisione legale dei conti effettuata e quanto meno, secondo quanto previsto dal citato art. 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014:

a) includere la dichiarazione relativa all'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) <sup>(70)</sup>;

b) nel caso in cui la revisione legale sia stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, indicare ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione stessa;

c) nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia preso accordi affinché una delle sue attività sia svolta da un altro revisore legale o un'altra impresa di revisione contabile che non sia membro della stessa rete, ovvero abbia fatto ricorso a esperti esterni, indicare e attestare che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno ricevuto conferma dall'altro revisore legale o dall'altra impresa di revisione contabile e/o dagli esperti esterni in merito alla loro indipendenza;

---

(c) assiste i responsabili delle attività di *governance* nell'adempimento della loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, riducendo quindi i rischi di errori significativi nel bilancio.

Sebbene la responsabilità della comunicazione degli aspetti richiesti dal presente principio di revisione sia del revisore, anche la direzione ha la responsabilità di comunicare ai responsabili delle attività di *governance* gli aspetti di loro interesse. Le comunicazioni effettuate dal revisore non sollevano la direzione da tale responsabilità. Analogamente, le comunicazioni effettuate dalla direzione ai responsabili delle attività di *governance* degli aspetti che il revisore è tenuto a comunicare non sollevano il revisore dalla propria responsabilità di comunicare tali aspetti. La comunicazione da parte della direzione di detti aspetti può, comunque, influire sulla forma o sulla tempistica della comunicazione del revisore ai responsabili delle attività di *governance*.

Una chiara comunicazione degli aspetti specifici richiesti dai principi di revisione è parte integrante di ogni revisione contabile. I principi di revisione non richiedono, tuttavia, al revisore di svolgere procedure specificatamente volte all'identificazione di eventuali altri aspetti da comunicare ai responsabili delle attività di *governance*.

<sup>(70)</sup> In particolare, con tale dichiarazione il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conferma che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione.

d) descrivere la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, l'organo di direzione e l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi;

e) includere una descrizione della portata e della tempistica della revisione contabile;

f) nel caso in cui più di un revisore legale o di una impresa di revisione contabile siano stati incaricati, descrivere la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile;

g) descrivere la metodologia utilizzata, in particolare quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali categorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni sostanziali intervenute nell'entità delle verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata eseguita da altro(i) revisore(i) legale(i) o altra(e) impresa(e) di revisione contabile;

h) indicare il livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti per i bilanci nel loro insieme e, se del caso, il o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, e indica i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività;

i) riferire e spiegare i giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza significativa; fornisce inoltre una sintesi di tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la continuità aziendale;

j) segnalare eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema

contabile dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell'impresa madre. Per ciascuna di dette carenze significative la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta o meno dalla direzione;

*k)* segnalare eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di espletare le proprie funzioni <sup>(71)</sup>;

*l)* indicare e valutare i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d'esercizio o consolidato, compreso l'eventuale impatto delle modifiche di tali metodi;

*m)* in caso di revisione legale di un bilancio consolidato, spiegare l'ambito del consolidamento e i criteri di esclusione applicati dall'ente sottoposto a revisione agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri applicati siano conformi al quadro normativo sull'informazione finanziaria;

*n)* se del caso, individuare qualsiasi attività di revisione svolta in relazione alla revisione legale di un bilancio consolidato da revisore(i) di un paese terzo, revisore(i) legale(i), ente(i) di revisione di un paese terzo o impresa(e) di revisione contabile che non siano membri della stessa rete di cui fa parte il revisore del bilancio consolidato;

*o)* indicare se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti;

*p)* segnalare:

i. eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;

ii. eventuali questioni significative emerse dalla revisione legale che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispondenza con la direzione;

---

<sup>(71)</sup> In via ordinaria su base annuale e ove necessario a cadenze più ravvicinate in relazione ai profili problematici che potessero emergere in corso di revisione (similmente a quanto già previsto dal principio di revisione internazionale ISA 260).

iii. eventuali altre questioni emerse dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Su richiesta di un revisore legale, di un'impresa di revisione contabile o del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile discutono con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l'organo di amministrazione o, se del caso, l'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione le questioni principali emerse dalla revisione legale dei conti segnalate nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, in particolare, quanto segnalato nella lettera *j*) che precede <sup>(72)</sup>.

La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile è firmata e datata. Quando la revisione legale dei conti deve essere effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione aggiuntiva è firmata dai revisori legali che hanno effettuato la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.

## 8. *Conclusioni.*

Il D.Lgs. 39/2010, nell'attuare l'articolo 41 della Direttiva 2006/43/CE, ha scelto, per le società che adottano un sistema di

---

<sup>(72)</sup> Il regolamento (UE) n. 537/2014 prevede che qualora l'incarico sia stato affidato simultaneamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, in caso di disaccordo tra loro in merito alle procedure di revisione, ai principi contabili o a qualsiasi altra questione riguardante l'esecuzione della revisione legale dei conti, i motivi di tale disaccordo sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

I revisori legali o le imprese di revisione contabile devono mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime e conformemente al diritto nazionale.

amministrazione e controllo tradizionale, di incardinare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile nel collegio sindacale (ossia nell'organo di controllo dell'ente soggetto a revisione contabile). Ciò appare in controtendenza rispetto all'orientamento del nostro ordinamento che, anzi, è sempre più orientato a valorizzare l'attività di controllo sulla gestione svolta dagli *stessi amministratori*.

Tale considerazione, oltre a quanto rilevato in precedenza (con riferimento, in particolare, alla previsione della Direttiva 2014/56/UE secondo la quale i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione), trova anche riscontro nelle previsioni di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 <sup>(73)</sup> secondo la quale (si veda l'articolo 76 della Direttiva) gli Stati membri devono assicurare che l'organo di gestione approvi e riesami periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico. Gli Stati membri devono assicurare che gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività istituiscano un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato <sup>(74)</sup>. La Direttiva richiede che i membri del comitato

---

<sup>(73)</sup> Sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

<sup>(74)</sup> Il comitato dei rischi presta consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future, e assiste l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale in materia di rischi. Il comitato dei rischi verifica se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi. Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla

dei rischi debbano possedere conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente. Con riferimento a tale comitato, la Direttiva dispone che le autorità competenti possono consentire a un ente non considerato significativo di istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 41 della Direttiva 2006/43/CE ora articolo 39. I membri del comitato congiunto devono possedere le conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per il comitato dei rischi e per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile <sup>(75)</sup>.

In sede di recepimento della Direttiva 2014/56/UE e di conseguente coordinamento con i contenuti del D.Lgs. 39/2010 (che ha attuato la precedente Direttiva 2006/43/CE) nonché in sede di recepimento della Direttiva 2013/36/UE <sup>(76)</sup>, appare opportuno verificare se mantenere le attribuzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in capo all'organo

---

strategia in materia di rischi, il comitato dei rischi presenta all'organo di gestione un piano di recupero. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente all'analisi di questioni connesse con i rischi. L'organo di gestione partecipa attivamente alla gestione di tutti i rischi sostanziali contemplati nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alla valutazione delle attività, all'utilizzo dei rating di credito esterni e ai modelli interni relativi a detti rischi, e garantisce che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'ente fissa linee di segnalazione a beneficio dell'organo di gestione così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche.

<sup>(75)</sup> Si sottolinea come, già oggi, il comitato controllo e rischi svolga attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte a vigilanza da parte del collegio sindacale e, al contempo, come costituisca esso stesso parte del sistema di controllo interno cui il collegio sindacale è chiamato a valutare l'adeguatezza. Conseguentemente, è opportuno che la società provveda a coordinare l'attività del comitato controllo e rischi con quella del collegio sindacale (anche nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile) al fine di garantire a quest'ultimo le informazioni strumentali per lo svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; più ampiamente si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Bozza delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, 29 dicembre 2014, commento alla Norma Q.5.10 - *Acquisizione di informazioni dal comitato controllo e rischi*, p. 94.

<sup>(76)</sup> La Direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2013.

di controllo (collegio sindacale) oppure se sia preferibile trasferirle in capo ad un comitato autonomo composto da membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e da membri dell'organo di controllo o ad un comitato istituito in seno all'organo di amministrazione (ad esempio, il comitato controllo e rischi previsto dal Codice di Autodisciplina). Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile risulterebbe allora composto sia da (tutti o solo da alcuni dei) componenti l'organo di controllo sia da alcuni membri dell'organo amministrativo o, in alternativa, risulterebbe composto solo da alcuni membri indipendenti dell'organo amministrativo (valorizzando in tal modo la previsione contenuta nella Direttiva 2014/56/UE secondo la quale la maggioranza dei membri del comitato, nel loro complesso, devono essere competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione).

In attesa del recepimento delle richiamate Direttive, le funzioni che l'organo di controllo esercita come comitato per il controllo interno e la revisione contabile devono essere collocate all'interno delle funzioni di vigilanza che sono proprie di tale organo (sulla base delle previsioni del Codice Civile, del T.U.F. e del Codice di Autodisciplina <sup>(77)</sup>) e che consistono — in

---

(77) Si rammenta che in data 25 luglio 2011 la Consob ha reso pubblico un documento di consultazione avente per oggetto talune ipotesi di modifica del Regolamento 11971 in materia di emittenti e del Regolamento n. 16191 in materia di mercati. In particolare, avuto riguardo ai requisiti di indipendenza degli amministratori, sembra opportuno armonizzare le nozioni di indipendenza, in quanto l'attuale dualismo definitorio ha determinato sovrapposizioni nella prassi applicativa con conseguenti ripercussioni anche a livello di informativa finale al mercato. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso una modifica dell'art. 147-ter T.U.F. con la quale la legge rinvia alla nozione di indipendenza contenuta nel Codice di Autodisciplina. Un rinvio all'autodisciplina dovrebbe, tuttavia, tenere conto delle eventualità che una società non aderisca al codice di riferimento e che ulteriori codici contengano diversi (e meno rigorosi) criteri di indipendenza. Per questo la legge dovrebbe considerare un requisito minimo di indipendenza che: *a*) sia applicabile alle società che non aderiscono al Codice di Autodisciplina; *b*) costituisca uno standard minimo per eventuali nuovi codici di comportamento. Tale requisito minimo può essere individuato nei criteri dettati dall'art. 148, comma 3, del T.U.F. per i sindaci. In particolare, la proposta di intervento di modifica dovrebbe prevedere che l'amministratore sia considerato indipendente:

estrema sintesi — nella valutazione dell'operatività della gestione sotto il profilo della conformità alla legge, all'atto costitutivo nonché al rispetto dei principi di corretta amministrazione. Poiché non spetta al collegio sindacale determinare come organizzare il processo di informativa finanziaria né come articolare il sistema di controllo interno, appare opportuno procedere ad una revisione delle attuali modalità di coordinamento tra il comitato controllo e rischi (previsto dal Codice di Autodisciplina) istituito dal consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli ambiti relativi alla vigilanza dei sistemi di controllo interno e alla vigilanza sul processo di informativa finanziaria. Per quanto riguarda invece le competenze esclusive del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (relative alla revisione legale dei conti) appaiono migliorabili le modalità di collegamento tra il collegio sindacale, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Da ultimo, si rileva che, in assenza di previsioni aggiuntive, per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal D.Lgs. 39/2010 all'organo di controllo si deve fare riferimento agli ordinari poteri e doveri attribuiti dalla legge (articolo 149 e ss. del T.U.F. per quanto riguarda le società aventi titolo quotati in mercati regolamentati).

---

*a)* per le società che dichiarano di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario che preveda requisiti di indipendenza almeno "equivalenti" a quelli previsti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F., quando le stesse società riconoscano come indipendente l'amministratore in applicazione dei criteri contenuti nel citato codice;

*b)* per le società diverse da quelle del precedente punto a), quando l'amministratore sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del T.U.F.

Come in precedenza illustrato, la Consob ha già valutato i requisiti del Codice di Autodisciplina come almeno "equivalenti" a quelli del T.U.F. (cfr. Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010).

## Studi citati e consultati

AA.VV., *Il governo delle banche in Italia*, Quarto rapporto sul sistema finanziario italiano, Edibank, Milano, 1999.

ALVARO S., MOLLO G., SICILIANO G., *Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell'organo di amministrazione delle società quotate*, Quaderni Giuridici Consob, 1 - novembre 2012.

ASSIREVI, Documento di ricerca n. 131-ter - *Tematiche di indipendenza relative ai servizi diversi dalla revisione: servizi relativi al sistema di controllo interno. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ruolo del revisore.*

ASSOGESTIONI, *Guida operativa breve per amministratori indipendenti e sindaci*, 2011.

ASSOGESTIONI, *La corporate governance e il risparmio gestito*, 2006.

ASSONIME, Circolare n. 16/2010 - *Il testo unico della revisione legale.*

ASSONIME, Circolare n. 45/2009 - *L'indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni.*

ASSONIME-EMITTENTE TITOLI, *La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2014)*, dicembre 2014.

BIANCHI L. A., *Il T.U.F. e il Consiglio di Amministrazione degli emittenti*, in *Riv. delle società*, 4/2014.

BRUNO S., *Efficienza e modelli di amministrazione e controllo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004.

CATTANEO M., *L'attività dei "committees"*, in AA.VV., *Il governo delle banche in Italia*, Quarto rapporto sul sistema finanziario italiano, Edibank, Milano, 1999.

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina*, luglio 2014.

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Relazione annuale 2014 - 2° Rapporto sull'applicazione del Codice di Autodisciplina*, 11 Dicembre 2014.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CONSI-

GLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *L'indipendenza del sindaco o del revisore contabile*, Roma, 20 aprile 2004.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Bozza delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, 29 dicembre 2014.

DENOZZA F., *L'amministratore di minoranza e i suoi critici*, in *Riv. Giur. comm.*, 2005, I.

FAVINO C., *La revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico. Prime riflessioni*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, n. 1/2011.

FERRO-LUZZI P., *Indipendente da chi ... da che cosa?*, in *Riv. delle società*, 2008.

FORMICA G., *Commento art. 19 D.Lgs. 39/2010*, in AA.VV., a cura di F. Vella, *Commentario T.U.F.*, G, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

GASPARRI G., *I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i problemi aperti*, Quaderni Giuridici Consob, 4 - settembre 2013.

GRUPPO RISTRETTO PER L'AGGIORNAMENTO DEI "PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI CON AZIONI QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI", *Guida operativa sulla vigilanza del sistema di controllo interno. Osservanza dell'art. 149, 1° co., punto c, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58*, rivista "Il controllo legale dei conti", supplemento al fasc. I/2001.

IOSCO, *Principles for periodic disclosure by listed entities*, febbraio 2010.

LAGHI L., *La relazione logica e funzionale tra i due tipi di controllo*, in AA.VV., a cura di M. Bianchini e C. Di Noia, *I controllli societari*, Egea, Milano, 2010.

MAYSON D., FRENCH S., RYAN C., *Company Law*, Oxford University Press, 31st edition.

MICHELIELI N., *Gli amministratori indipendenti nel comitato parti correlate*, in *Giur. Comm.*, 2014, I.

MONTALENTI P., *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. Comm.*, 2009, I, p. 646.

OLIVIERI G., *Amministratori "indipendenti" e "di minoranza"*

nella legge sulla tutela del risparmio, in "Analisi Giuridica dell'Economia" 1/2006.

PARMEGGIANI F., *Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?*, in *Giur. Comm.*, marzo-aprile 2009.

REBOA M., *Il monitoring board e gli amministratori indipendenti*, in *Giur. Comm.*, 2010, I.

REBOA M., *La presunta sovrapposizione di ruoli tra il comitato per il controllo interno e il collegio sindacale*, in *Riv. dott. comm.*, 1/2009.

REGOLIOSI C., *Corporate governance e organismi di controllo nelle imprese quotate italiane: alcune riflessioni*, in *Riv. dott. comm.*, 2/2009.

REGOLI D., *Gli amministratori indipendenti nei codici di auto-disciplina europei*, in *Rivista di diritto societario*, 1/2007.

SCARPA D., *Asimmetrie informative interorganiche nelle società quotate*, in *Giur. Comm.*, 2009, I.

SOTTORIVA C., *Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall'art. 19 del d.lgs. 39/2010*, in *Riv. dott. comm.*, 2011, 1.

SOTTORIVA C., *La riforma della redazione della bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2014 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva CEE)*, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

STRAMPELLI G., *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Egea, Milano, 2013.

ZAMPERETTI G.M., *Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni*, Giuffrè, Editore, Milano, 2005.

ZANDA G., *Sistemi di controllo interno ed internal auditing. Problemi di struttura e di funzionamento*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Roma, 2002.